

Parte I
LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
DELLA REGIONE

Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 4

“COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2015”

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:

CAPO I

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
URBANISTICA E SEMPLIFICAZIONI**

Articolo 1

**Modifica all'art. 5 della L.R. 12 novembre
2004, n.18 e successive modificazioni.
Procedura per il rilascio del titolo in sanatoria**

1. Al comma 3 dell'art.5 della L.R. 12 novembre 2004, n.18 e successive modificazioni le parole: “entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite con le parole “entro il 31 dicembre 2015”.

Articolo 2

**Modifica all'art.13 della L.R. 2 febbraio 2004,
n.1 e successive modificazioni
“Disposizioni urgenti in materia di sanatoria
degli abusi”**

1. Al comma 1 dell'art.13 della L.R. 2 febbraio 2004, n.1 e successive modificazioni le parole: “entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite con le parole “entro il 31 dicembre 2015”.

Articolo 3

**Modifica all'art. 16 della L.R. 11 agosto 1999,
n. 23 - Regolamento urbanistico**

- 1) Al comma 2 dell'art.16 della L.R. 11 agosto 1999, n. 23 è aggiunta la lettera i):
“i) l'individuazione delle aree, nel perimetro dell'ambito urbano, sulle quali si può intervenire mediante planivolumetrici o schede-norma riferite ad unità minime di intervento e/o singoli edifici contenenti i regimi urbanistici”.

Articolo 4

**Modifica all'art. 17 della L.R. 11 agosto 1999,
n. 23 - Piani attuativi**

1. Dopo il comma 5 dell'art. 17 della L.R. 11 agosto 1999, n. 23 è aggiunto il comma 5 bis:
“5 bis. I planivolumetrici o le schede-norma di cui al comma 2, lettera i. dell'art. 16 assumono valenza di piano attuativo e possono essere adottati e approvati contestualmente al RU.”

Articolo 5**Modifica all'art. 30 della L.R. 11 agosto 1999,
n. 23 - Verifica di compatibilità**

1. Il comma 7 dell'art. 30 della L.R. 11 agosto 1999, n. 23 è così modificato:

“7. La verifica di compatibilità sostituisce i pareri di competenza regionale che derivano dalle leggi n. 1497/39 e n. 64/74, ove necessari. Il regolamento d'attuazione definirà le modalità di coordinamento tra gli uffici regionali competenti ed il dirigente titolato alla certificazione della verifica di compatibilità, nonché, per gli strumenti di pianificazione di cui agli artt. 13, 14, 15 e 16, il coordinamento tra la procedura di verifica di compatibilità e la valutazione ambientale strategica al fine di semplificarne modalità e tempi.”

Articolo 6**Modifiche all'art. 36 della L.R. 11 agosto 1999,
n. 23 - “Modalità di formazione, adozione ed approvazione della PT e U- del PS e del RU”**

1. Il comma 1 dell'art. 36 della L.R. 11 agosto 1999, n. 23 è così modificato:

“1. L'Ente istituzionale territorialmente competente forma gli strumenti istituzionali della PT e U di cui al Titolo III, Capo I, articoli 13, 14, 16 della presente legge, mediante la convocazione di una conferenza di pianificazione, per l'esame del Documento preliminare di cui all'art. 11 ove richiesto. L'Ente che convoca la conferenza elabora il Documento preliminare di piano e lo trasmette 30 giorni prima della convocazione della conferenza agli Enti da invitare.”

2. Il comma 6 dello stesso articolo è così modificato:

“6. Gli strumenti di cui al presente articolo potranno essere variati anche attraverso l'Accordo di Pianificazione e/o Localizzazione di cui agli artt. 26 e 28 della presente legge.”

3. Dopo il comma 6 è aggiunto il comma 6 bis:

“6 bis. Le varianti normative che non incidono sulla densità edilizia e sui regimi d'uso possono essere adottate con procedura semplificata. L'Ente adotta la variante al piano dando luogo alla procedura di partecipazione per le osservazioni di cui all'art. 9, comma 2, con tempi ridotti a giorni 10 per la pubblicazione e a giorni 20 per la presentazione delle osservazioni e la trasmette agli enti territorialmente e/o settorialmente interessati. Qualora questi ultimi non manifestino il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende accolta la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'approvazione.”

Articolo 7**Modifica all'art. 44 della L.R. 11 agosto 1999,
n. 23 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di prima applicazione della presente legge**

1. Il comma 1 dell'art. 44 della L.R. 11 agosto 1999, n. 23 è così modificato:

“1. I Comuni sono tenuti a provvedere all'adozione del Regolamento urbanistico e, contestualmente, all'aggiornamento del Regolamento edilizio, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, pena l'applicazione dell'art. 46.”

Articolo 8**Modifica all'art. 46 della L.R. 11 agosto 1999,
n. 23 - Interventi sostitutivi della
Giunta regionale**

1. Il comma 2 dell'art. 46 della L.R. 11 agosto 1999, n. 23 è così modificato:

“2. In caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 44, comma 1, o degli altri

adempimenti cui gli Enti territoriali sono tenuti ai sensi della presente legge, il dipartimento competente in materia urbanistica, con apposito atto, diffida gli enti inadempienti a provvedere entro un termine perentorio dallo stesso stabilito.”.

2. Dopo il comma 2 dello stesso articolo è aggiunto il comma 2 bis:

“2 bis. L'infruttuosa decorrenza del termine di cui al precedente comma dà luogo all'attivazione dei poteri sostitutivi con la nomina da parte della Giunta regionale di apposito commissario ad acta.”.

Articolo 9

Modifica all'art. 2 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 - Interventi di ampliamento del patrimonio edilizio

1. Il comma 3 bis dell'art. 2 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 è così modificato:

“3 bis. Nel caso di edifici residenziali condominiali con superficie complessiva superiore a mq 400 è consentito l'ampliamento fino a mq 160 per l'intero edificio, nel limite massimo di mq 40 per unità immobiliare; l'ampliamento potrà essere eseguito sulla base di un progetto unitario, in modo da garantire la coerenza architettonica, formale, di finiture del complesso edilizio, fermo restando che l'intervento potrà prevedere aumento della superficie di impronta del fabbricato fino ad un massimo del 15% della stessa, purché l'incremento sia realizzato all'interno del lotto di pertinenza e non prospetti su spazi pubblici e, in ogni caso, nel rispetto della vigente normativa e degli strumenti urbanistici vigenti.”.

2. Il comma 7 dello stesso articolo è così modificato:

“7. Gli interventi di ampliamento previsti dal presente articolo devono essere realizzati in continuità e comunque non separatamente dall'edificio per il quale è consentito derogare ai limiti di distanze indicati dagli stru-

menti urbanistici vigenti, in attuazione dell'art. 2 bis del D.P.R. n. 380/2001, fermo restando quanto previsto dall'art. 873 del codice civile, primo capoverso, e salvo quanto stabilito dall'art. 11, commi 1 e 2, della L.R. n. 28/2007; è possibile altresì superare di m. 3,10 l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici vigenti.”.

Articolo 10

Modifiche all'art. 2, commi 1 e 3 quinquies, e all'art. 9, comma 2, della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”

1. L'art. 2, comma 1 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 è così sostituito:

“1. Per le finalità di cui all'art. 1, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e all'art. 44 della L.R. n. 23/1999, gli edifici residenziali esistenti autorizzati o autorizzati anche in forza di titolo abilitativo in corso di validità o condonati ovvero oggetto di procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., a tipologia monofamiliare isolata di superficie complessiva (SC) fino a mq 300, a tipologia B familiare isolata ed a tipologia plurifamiliare di superficie complessiva di mq 400, possono essere ampliati entro il limite massimo del 20% ed entro il limite massimo di mq 40 di superficie per unità abitativa.”.

2. All'art. 2, comma 3 quinquies della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 dopo le parole “di ingombro a terra” si aggiunge la seguente frase: “Per le stesse unità immobiliari è consentito un aumento di superficie coperta pari al 15% della superficie utile.”.

3. L'art. 9, comma 2 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 è così sostituito:

“2. I Comuni possono stabilire con proprie deliberazioni la riduzione dell'importo del contributo di costruzione al fine di incentivare gli interventi.”

Articolo 11

Modifica alla L.R. 7 agosto 2009, n. 25

“Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”

1. All'art. 2, comma 3 quater, della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 viene aggiunta la seguente frase: “Detti ampliamenti possono essere realizzati anche sulle aree pertinenziali destinate a standards, entro il limite massimo del 50% delle medesime. In tal caso dette aree potranno essere compensate mediante monetizzazione così come previsto dal comma successivo. Tali somme hanno destinazione vincolata per le amministrazioni essendo finalizzate al recupero degli standards sottratti.”.

Articolo 12

Modifica all'art. 3 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 - Interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente

1. Il comma 5 dell'art. 3 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 è così modificato:

“5. Negli interventi di demolizione e ricostruzione con incremento della superficie complessiva non sono derogabili i limiti di distanze previsti dagli strumenti urbanistici vigenti; è possibile, invece, superare di m. 3,10 l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché la modifica delle sagome e delle tipologie, nonché la loro diversa distribuzione nell'ambito del lotto di pertinenza; l'inizio dei lavori di ricostruzione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuta demolizione dell'edificio esistente.”.
2. Dopo il comma 5 quinquies dell' articolo 5 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 sono aggiunti i seguenti commi 5 sexies e 5 septies:

“5 sexies. Ai fini della presente legge, per lotto di pertinenza di cui al precedente comma 5, si intende la porzione di terreno destinata al-

l'edificazione, come identificata nel titolo abilitativo rilasciato, anche in sanatoria.

5 septies. Sono consentiti interventi di delocalizzazione di volumetrie esistenti in ambito urbano verso zone che siano compatibili e/o complementari con quelle di partenza.”.

Articolo 13

Modifiche all'art. 5 comma 1 ter della L.R. 7 agosto 2009, n. 25

1. Il comma 1 ter dell'art. 5 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 è così modificato:

“1 ter. Il mutamento di destinazione d'uso di immobili legittimamente edificati e/o in costruzione in forza di titolo abilitativo in corso di validità, connesso o meno alla realizzazione di opere edilizie, che non comporti realizzazione di nuovi volumi e superfici utili, è ammesso quando:

 - a) modifica la destinazione tra i seguenti usi: residenziale, turistico-alberghiera se non soggette a vincolo derivante da finanziamento pubblico, direzionale, commerciale, artigianale, sportivo-ricreativa, educativo-culturali, sanitaria e socio sanitaria, ricettiva e di servizi nella misura massima del 50% delle superfici utili lorde esistenti o in costruzione in forza di titolo abilitativo in corso di validità. E' ammesso, altresì, il mutamento della destinazione d'uso fino al 100% delle superfici utili lorde, esistenti o in corso di realizzazione, da residenziale a turistico-alberghiera.”.

Articolo 14

Modifica all'art. 8 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 . Titoli abilitativi

1. All'art. 8 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 sono aggiunti i seguenti commi 1 bis e 1 ter:

“1 bis. Nei casi di interventi edilizi che diano origine ad una ristrutturazione edilizia, con conseguenziale aumento delle superfici ef-

fettuati in applicazione del precedente art. 3, gli stessi possono essere assentiti con permesso di costruire o anche con denuncia di inizio attività, in base all'art. 22, comma 3, lettera a), del D.P.R. n. 380/2001.

1 ter. Per i procedimenti di ristrutturazione edilizia avviati con presentazione di permesso di costruire (art. 10 D.P.R. n. 380/2001), o DIA (art. 22 D.P.R. n. 380/2001) il deposito dei calcoli strutturali, presso i competenti uffici regionali (art. 2, comma 1, L.R. 38/97), può essere effettuato 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori e, comunque, dopo aver ricevuto l'assenso urbanistico dell'ufficio competente, con provvedimento esplicito o tramite l'istituto del silenzio-assenso.”.

Articolo 15

Modifica all'art.10 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 - Validità temporale

1. Il comma 1 dell'art. 10 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 è così modificato:
“1. La presente disciplina ha una validità temporale fino al 31 dicembre 2016.”.

Articolo 16

Modifica all'art. 1 della L.R. 4 gennaio 2002, n. 8

1. Il comma 2 dell'art. 1 della L.R. 4 gennaio 2002, n. 8 è così modificato:
“2. Negli edifici ovunque ricadenti nell'ambito dei confini territoriali di ciascun Comune della Regione Basilicata destinati in tutto o in parte a residenza e/o ad attività commerciali, artigianali e terziarie, per i quali negli strumenti urbanistici comunali vigenti non sia espressamente vietato l'intervento di ristrutturazione, è consentito, nei limiti di cui alla presente legge:
a) il recupero delle volumetrie del piano sottotetto ai fini residenziali o ad essi connessi;
b) il recupero delle volumetrie dei locali se-

minterrati e interrati al solo scopo di destinarli ad uso terziario e/o commerciale e/o artigianale.”.

Articolo 17

Modifica all'art. 29 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7 - Norme transitorie applicabili nelle aree industriali

1. Il comma 2 dell'art. 29 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7 è così sostituito:
“2. Nelle aree industriali di cui al comma 1, l'attività edilizia continua ad essere regolata dalle previsioni dei piani territoriali dei consorzi e dei relativi piani attuativi disciplinati ai sensi dell'art. 7 della L.R. 3 novembre 1998, n. 41. Sono fatti salvi i termini di efficacia temporale degli stessi ai soli effetti conformativi della proprietà.”.

Articolo 18

Norma di semplificazione

1. Nelle more dell'emanazione della normativa regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), in attuazione della Direttiva 2001/42/CE e del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di perseguire gli obiettivi della semplificazione e migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa, i Piani di Gestione dei siti Rete Natura 2000, redatti in ossequio alla Direttiva 92/43/CE e al D.P.R. 357/97 ss.mm.ii., non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS).
2. I Piani di Gestione dei siti Rete Natura 2000, di cui al comma 1, redatti ai fini della tutela e della conservazione degli habitat e specie presenti nei siti Rete Natura 2000, non sono atti di pianificazione né comportano la trasformazione dei suoli.
3. Le misure di tutela e conservazione (MTC) nonché le azioni di tutela e conservazione contenute nei Piani di Gestione devono essere recepite negli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. n. 23/99 e nei piani di settore.

CAPO II
NORME IN MATERIA DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE

Articolo 19
Modifiche all'art.1 della L.R.
30 aprile 2014, n. 7

1. L'articolo 1, comma 4 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7 "Ambito Territoriale e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale" è così sostituito:

"4. Nelle more della riorganizzazione di cui al precedente comma, tesa alla razionalizzazione ed efficienza del sistema, è fatta salva l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale negli ambiti territoriali già previsti dalle discipline di settore e dalle disposizioni regionali vigenti e, al fine di armonizzare l'esercizio dei servizi in essere, i contratti di servizio relativi a nuovi affidamenti a seguito di procedure di gara secondo le vigenti disposizioni normative, anche comunali, devono avere scadenza non oltre il 31 dicembre 2017."

2. L'articolo 1, comma 5 della L.R. n. 30 aprile 2014, n. 7 "Ambito Territoriale e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale" è così sostituito:

"5. Il termine di cui al precedente comma si applica anche ai servizi di cui all'articolo 34 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, i quali, conformemente a quanto stabilito dalla normativa nazionale e ai fini del conseguimento degli obiettivi di efficientamento previsti dall'articolo 16 bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i., devono essere messi a gara ad evidenza pubblica entro il 31 dicembre 2014. Nelle more dell'affidamento mediante procedura di gara della rete dei servizi ferroviari così come riorganizzati ai sensi

del precedente comma 3, l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ex artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 422/1997 esercitati su ferro può essere svolto dagli attuali gestori mediante rinnovo dei contratti di servizio in essere sino alla data del 31 dicembre 2017 o comunque nei termini che saranno definiti da parte del Consiglio regionale con gli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 8 e 9 della L.R. n. 22/1998 e s.m.i."

3. L'articolo 1, comma 7 ter della L.R. n. 30 aprile 2014, n. 7 "Ambito Territoriale e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale" è così sostituito:

"7 ter. Ai fini del riconoscimento alle aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale del saldo annuale del contributo relativo agli oneri di rinnovo del CCNL, la Regione si avvale degli organismi competenti in materia di lavoro, cui richiedere la veridicità delle certificazioni rese dalle aziende."

Articolo 20
Modifiche all'art. 30 della L.R.
18 agosto 2014, n. 26

1. All'art. 30, comma 4 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016" le parole "31 marzo 2015" sono sostituite con le parole "30 settembre 2015".

CAPO III
GOVERNANCE

Articolo 21
Disposizioni in materia di governance
del servizio idrico e dei servizi afferenti
i rifiuti urbani

1. In attuazione dei principi di cui all'art. 3 bis

del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n.148, nonché delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1 lett. b), del D.L. 14 settembre 2014, n. 133 convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta apposito disegno di legge inteso alla costituzione di un unico ente di governo, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con compiti di programmazione, coordinamento e organizzazione, previa individuazione di un unico Ambito territoriale ottimale coincidente con l'intero territorio regionale, dei servizi appartenenti al settore dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato, cui partecipano obbligatoriamente tutti i comuni e le province.

Articolo 22

Istituzione tavolo della trasparenza sul petrolio

1. La Regione Basilicata, considerata la presenza di un'intensa attività di ricerca ed estrazione petrolifera e del rilevante impatto, anche dal punto di vista sociale ad essa connesso, istituisce presso il Dipartimento della Presidenza della Giunta il "Tavolo della trasparenza sul petrolio". L'istituzione di detto tavolo nasce dall'esigenza di tutelare ulteriormente gli interessi collettivi, facilitare un approfondimento ed una divulgazione dei risultati delle attività di monitoraggio ambientale, valutare le ricadute sociali ed economiche delle attività estrattive, nonché alimentare processi di partecipazione che aumentino il livello della trasparenza della pubblica amministrazione e che permettano di rendere più facilmente visibili e perseguibili gli obiettivi di tutela della salute dei cittadini.
2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro trenta giorni, approva la costituzione del "Tavolo della trasparenza sul

petrolio", autorizzando il Presidente a porre in essere gli atti necessari a perfezionare tale processo partecipativo.

Articolo 23

Norme in materia di bonifica integrale - riordino dei Consorzi di bonifica

1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge la Regione Basilicata, con propria legge, provvede al riordino dei Consorzi di bonifica di cui alla L.R. n. 33/2001.
2. Nelle more del completamento del processo di riordino di cui al comma 1 le funzioni di amministrazione attiva dei disciolti organi dei Consorzi sono assicurate da un Commissario straordinario unico di nomina della Giunta regionale.
3. Fermo restando il limite temporale di cui al comma 1, la Giunta regionale procede alla nomina del Commissario straordinario unico di cui al comma precedente entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A far data della nomina del Commissario unico ai sensi della presente legge cessa l'incarico del Commissario attualmente in carica ai sensi del comma 3 dell'art. 27 della L.R. 33/2001."
4. Il comma 4 dell'art. 27 della L.R. n. 33/2001 è abrogato.
5. Nelle more del completamento del processo di riordino di cui al comma 1 le funzioni dei Collegi dei revisori dei conti dei Consorzi di bonifica di cui all'art. 20 della L.R. n. 33/2001 sono svolte da un unico Collegio dei revisori, composto da tre membri, scelto, secondo le procedure vigenti, dal Consiglio regionale fra gli iscritti all'Allegato A dell'Albo dei revisori contabili degli Enti locali e da nominarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A ciascun componente il Collegio dei revisori è corrisposto un unico compenso pari a quello spettante in relazione al Consorzio di maggiori dimensioni.

6. I Collegi dei revisori attualmente in carica cessano a far data dall'insediamento del Collegio unico.

Articolo 24

Modifiche all'art. 23 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18

1. L'art. 23 (Disposizioni in materia di spesa del personale e limitazioni alle assunzioni) della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18, è così modificato:
- a) al comma 2, dopo la parola "deliberativo" e prima della virgola, sono aggiunte le seguenti parole: "da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno";
- b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti di cui al comma 1 trasmettono all'ufficio regionale per le risorse umane i propri documenti di programmazione dei fabbisogni, corredati da analitica illustrazione dei dati relativi alla spesa del personale, alle cessazioni avvenute e delle conseguenti economie registrate al 31 dicembre dell'anno precedente, e nelle altre annualità che, ai sensi della normativa nazionale vigente, concorrono alla determinazione delle capacità assunzionali, e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, evidenziando altresì le unità che sono da ascrivere a copertura delle quote d'obbligo di cui alla L. n. 68/1999."
- c) dopo il comma 2, è aggiunto un ulteriore comma:
"2 ter. Sulla scorta della determinazione dei fabbisogni occupazionali, effettuata ai sensi del comma precedente, la Regione e gli enti strumentali di cui al comma 1 procedono prioritariamente, e comunque entro l'anno di competenza, all'assunzione delle unità di personale da ascrivere a copertura delle quote d'obbligo di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68."

Articolo 25

Modifiche all'art. 43 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26 e all'art. 3 della L.R. n. 19 maggio 1997, n. 27

1. Il comma 2 dell'art. 43 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26, è così sostituito:
"2. La Fondazione di partecipazione "Osservatorio Ambientale Regionale" persegue obiettivi di avanzamento della conoscenza e dello sviluppo di nuove competenze nel settore dell'ambiente e della salute e si configura come Fondazione di ricerca. La Fondazione persegue altresì la finalità di creazione di un polo divulgativo regionale sull'ambiente, direttamente connesso con il sito web dell'A.R.P.A.B., presso il quale rendere disponibili per il cittadino tutte le informazioni di carattere ambientale. Presso l'Osservatorio Ambientale Regionale è implementata una banca dati costantemente aggiornata e consultabile per utenti di differente livello (popolazione, stake-holder, tecnici, ecc.)."
2. Dopo il comma 2 dell'art. 43 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26, è inserito il seguente comma:
"2 bis. L'A.R.P.A.B. è autorizzata a partecipare alla Fondazione di partecipazione "Osservatorio Ambientale Regionale" di cui alla presente legge, nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale."
3. All'articolo 3 della L.R. n. 19 maggio 1997, n. 27 è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. L'A.R.P.A.B., in relazione alle proprie finalità istituzionali, può essere autorizzata dalla Giunta regionale a partecipare a fondazioni o enti di ricerca. La Giunta stabilisce, altresì, i limiti economici della partecipazione."

Articolo 26

Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica

16 aprile 2013, n. 74, e nelle more dell'adozione delle disposizioni disciplinanti la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici nonché di quelli di climatizzazione invernale ed estiva, la Regione delega alla Provincia di Matera, per l'intero territorio provinciale, alla Provincia di Potenza, per l'intero territorio provinciale ad eccezione del capoluogo, ed al Comune di Potenza, per il solo territorio comunale, il prosieguo della gestione delle attività concernenti i prescritti controlli di "efficienza energetica". Tali attività sono svolte dagli Enti innanzi indicati, senza oneri a carico della Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al primo periodo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

2. La Giunta regionale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio disegno di legge a dare definitiva attuazione al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTESE TRA LA REGIONE BASILICATA E LO STATO

Articolo 27

Principi e finalità

1. Nell'ambito delle materie di legislazione di interesse dei territori e della popolazione appartenente alle comunità locali, il presente Capo disciplina il procedimento di codecisione per il rilascio, ovvero il diniego, dell'atto di intesa, da parte della Regione Basilicata, previsto dal vigente ordinamento giuridico.
2. In armonia con le previsioni dell'art. 5 della Costituzione, dell'art. 54 dello Statuto regionale ed in coerenza con il disposto dell'art. 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1989, n. 439 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo

il 15 ottobre 1985", la Regione Basilicata, ai fini del rilascio, ovvero del diniego dell'intesa, di cui alla presente legge, promuove e tiene conto del confronto con le comunità locali, secondo quanto previsto dal successivo art. 29.

Articolo 28

Definizione

1. L'atto di intesa, ovvero il diniego dell'intesa, è un provvedimento esplicito e motivato della Giunta regionale, avente natura di atto di alta amministrazione.

Articolo 29

Procedimento

1. Il procedimento per il rilascio ovvero per il diniego dell'intesa si conclude nel termine di novanta giorni decorrenti della richiesta dell'intesa alla Regione Basilicata.
2. Il Presidente della Giunta regionale, ricevuta la richiesta di intesa, promuove il coinvolgimento delle comunità locali e convoca la Conferenza permanente delle autonomie di cui all'art. 2 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 17, integrata dai Sindaci dei Comuni interessati, al fine di acquisire, entro il termine di sessanta giorni, il motivato parere ai fini del rilascio ovvero del diniego dell'intesa.

Articolo 30

Esclusioni

1. In ragione delle particolari specificità afferenti le materie, la presente legge non si applica ai procedimenti relativi alle intese in materia di protezione civile e sanità, per le quali restano ferme le vigenti disposizioni legislative.

CAPO V
MISURE PER LA TRANSIZIONE
ENERGETICA

Articolo 31

**Misure per la riforma ecologica della
pubblica amministrazione**

1. Al fine di avvalersi di adeguati strumenti di supporto alle decisioni volti a considerare in modo appropriato gli obiettivi di sostenibilità ambientale, energetica e climatica nella definizione e valutazione delle politiche e nella predisposizione dei relativi programmi e piani e ad assicurare una comunicazione tempestiva, completa e trasparente, l'amministrazione si dota di:
 - a) un sistema regionale di contabilità ambientale;
 - b) criteri ecologici nelle procedure per l'acquisto di beni e servizi;
 - c) procedure per l'informazione e la consultazione ambientale.
2. In attuazione di quanto disposto al comma 1 è attivato un sistema regionale di contabilità ambientale, fisico e monetario, finalizzato a descrivere e misurare le interazioni tra ambiente naturale e sistema economico attraverso conti propriamente detti o appropriati sistemi integrati di indicatori economici ed ambientali. Il sistema, in applicazione delle metodologie definite in sede ISTAT, è attivato a cura del Dipartimento Programmazione e Finanze, in collaborazione con il Dipartimento Ambiente e Infrastrutture, valorizzando esiti di progetti analoghi in corso di sperimentazione e rafforzando la collaborazione in essere con l'ISTAT.
3. In via sperimentale tale sistema di contabilità ambientale può essere applicato ai comuni con popolazione residente non inferiore a 15.000 abitanti al 1° gennaio 2014, alle società controllate o partecipate dalla Regione, ad altri soggetti pubblici di cui al rior-

dino del sistema di governo della Basilicata e ad altri soggetti pubblici di particolare rilievo su scala sub-regionale.

4. In attuazione di quanto disposto al comma 1 è avviata un'azione sistematica di introduzione dei criteri ecologici nelle forniture e negli acquisti pubblici (Green Public Procurement), finalizzata alla riduzione del consumo delle risorse naturali ed al contenimento degli effetti ambientali generati da tali forniture, alla diffusione delle tecnologie ambientali ed all'orientamento del mercato ai prodotti ad elevata compatibilità ambientale ed energetica.
5. L'introduzione dei criteri ecologici nelle forniture e negli acquisti pubblici è sviluppata nell'ambito della Stazione Unica Appaltante in collaborazione con il Dipartimento Programmazione e Finanze ed il Dipartimento Ambiente e Infrastrutture.
6. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta i provvedimenti necessari a dare attuazione al presente articolo.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAVE

Articolo 32

Piano cave

1. La Regione con atto deliberativo di Giunta adotta il piano cave della Regione Basilicata. Lo stesso è trasmesso al Consiglio regionale per la sua approvazione.
2. Il piano cave ha valenza triennale ed è aggiornato annualmente dagli uffici competenti.
3. Il piano cave viene redatto sulla base dello stato di fatto emergente dal censimento delle cave in esercizio, dal censimento delle cave chiuse e bonificate, in corso di bonifica e da bonificare.
4. Il piano cave è corredato:

- a) dalla indicazione della quantità massima di materiali inerti la cui estrazione è autorizzata per ogni singolo anno e complessivamente per il triennio di riferimento;
- b) dalla individuazione dei siti di maggior interesse per la coltivazione delle cave, nonché dalle aree in cui può essere autorizzata la coltivazione delle cave e dalle aree in cui è preclusa ogni attività di coltivazione delle cave;
- c) dalle modalità, secondo le tecniche più avanzate, con cui si procede alla bonifica del sito dismesso ed al ripristino ambientale;
- d) da ogni altra indagine e/o attività utile alla redazione del piano medesimo.

Articolo 33

Modifica all'articolo 12 della L.R. 27 marzo 1979, n. 12

1. All'art. 12 della L.R. 27 marzo 1979, n. 12 e s.m.i. al termine del comma 1, dopo le parole "dagli artt. 3 e 4," e prima del punto, aggiungere le seguenti parole: "con la sola esclusione del documento indicato alla lettera a) dell'art. 3, che dovrà essere acquisito dal competente ufficio regionale sino al momento del rilascio del provvedimento autorizzativo."

CAPO VII

MODIFICHE ALLA L.R. 9 GENNAIO 1995, N. 2 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO"

Articolo 34

Modifiche agli artt. 30 e 30 bis della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2

1. Il comma 4 dell'art. 30 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2 è così sostituito:

"4. La Giunta regionale, annualmente, disciplina l'esercizio delle deroghe di cui al presente articolo nel calendario venatorio regionale."

2. Dopo il comma 4 dell'art. 30 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2 è aggiunto il seguente comma:

"4 bis. La Regione può altresì posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale deve uniformarsi."

3. Dopo il comma 10 dell'art. 30 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2 è aggiunto il seguente comma:

"10 bis. Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e l'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:

- a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;
- b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli."

4. L'art. 30 bis della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2 è così sostituito:

"Art. 30 bis

Esercizio delle deroghe previste dall'art.19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modifiche e integrazioni

1. La Regione disciplina l'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'art. 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva e alle disposizioni della presente legge.
2. La Regione dispone, nei limiti e nei modi previsti dall'art. 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modifiche e in-

tegrazioni, con apposite direttive della Giunta regionale, le deroghe solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa riferimento a quanto contemplato nell'art. 19 bis legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modifiche e integrazioni.”.

Articolo 35

Modifiche all'art. 41 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2

1. L'art. 41 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2 è così sostituito:

“Art. 41

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni delle disposizione della presente legge, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
- a) sanzione amministrativa da euro 206 a euro 1.239 per chi esercita la caccia in forma diversa da quella prescelta;
 - b) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; in caso di recidiva la sanzione è da euro 206 a euro 1.239;
 - c) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa e/o regionali; in caso di recidiva la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;
 - d) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti territoriali di caccia; in caso di recidiva la sanzione è da euro 258 a euro 1.549; in caso di ulteriore violazione la sanzione è

da euro 361 a euro 2.169 . Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un ambito territoriale di caccia vicino a quello autorizzato;

- e) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; in caso di recidiva la sanzione è da euro 258 a euro 1.549.
- f) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in fondo chiuso ovvero in caso di violazione delle disposizioni per la protezione delle coltivazioni agricole e degli allevamenti; in caso di recidiva la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;
- g) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia per quantitativi, modalità, periodi e specie in difformità dalle disposizioni regionali ovvero in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi, appartenenti a specie vietate alla caccia. in caso di recidiva la sanzione è da euro 206 a euro 1.239;
- h) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi si avvale di richiami non autorizzati; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;
- i) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
- l) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate per altre introduzioni;
- m) sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154 per chi, pur essendo munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tes-

serino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

m-bis) sanzione amministrativa da euro 150 a euro 900 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis;

n) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 ai proprietari di fondi che non ottemperano alle disposizioni in materia di tabellazione di cui al precedente art. 22 e la sanzione amministrativa di euro 15 per ogni tabella apposta abusivamente;

o) sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154 per chi immette selvaggina in periodi e con modalità tali da arrecare danni alle colture agricole; nel caso in cui i soggetti immessi appartengano alla specie cinghiale la sanzione amministrativa è da euro 258 a euro 1.549 per ciascun capo immesso. Qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata;

p) sanzione amministrativa da euro 51 a euro 309 per chi viola le disposizioni della presente legge o del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo.

1bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono adottate, con deliberazione di Giunta regionale, le conseguenti modifiche regolamentari.”.

CAPO VIII DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 36

Modifica all'art.32 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 33 e s.m.i. - “Riordino del sistema formativo integrato”

1. Il comma 1 dell'art. 32 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 33, è così modificato:

“1. Gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 25 della presente legge che organizzano attività formative non finanziate con risorse pubbliche possono richiedere, alla Provincia competente per territorio ovvero all'Ente subentrante nell'esercizio della funzione, l'autorizzazione allo svolgimento delle stesse e il relativo riconoscimento ai fini delle certificazioni.”.

Articolo 37

Elenco regionale LSU/LPU

1. In attuazione dell'art. 4 della legge 30 ottobre 2013, n. 125, è istituito l'elenco regionale dei Lavoratori Socialmente Utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000 n. 81 e dei Lavoratori di Pubblica Utilità di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.
2. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce:
 - a) i criteri per l'iscrizione dei lavoratori nell'elenco contemperando l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari;
 - b) le modalità di presentazione presso il Centro per l'Impiego competente per territorio della domanda di iscrizione nell'elenco.
3. Gli Enti che procedono all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori iscritti nell'elenco istituito dal presente articolo, possono beneficiare degli incentivi previsti dall'art. 6 della L.R. 19 gennaio 2005, n. 2.

Articolo 38

Decorrenza del beneficio dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per disabili-portatori di handicap

1. La domanda per il riconoscimento del beneficio dell'esenzione dal pagamento della tas-

sa automobilistica deve essere presentata, unitamente alla documentazione richiesta, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla scadenza ultima prevista per il pagamento.

2. Se la domanda è presentata entro la scadenza del termine perentorio e l'istruttoria ha esito favorevole, l'esenzione decorre dal periodo tributario in corso alla data della domanda.
3. In caso di domanda presentata fuori termine o di possesso di documentazione attestante i requisiti oltre il medesimo termine, l'esenzione, con esito favorevole dell'istruttoria, decorre dal periodo d'imposta successivo.
4. Eventuali mancati pagamenti relativi ad anni già scaduti sono contestati, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla legge per i casi di omesso versamento. Il riconoscimento dell'esenzione non dà diritto al rimborso delle tasse precedentemente pagate.
5. I commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26 sono abrogati.

Articolo 39

Decorrenza del beneficio dell'esenzione per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico di cui all'art. 63 L. 21 novembre 2000, n. 342

1. L'esenzione decorre dal periodo tributario in corso all'atto della presentazione della domanda e non dà diritto al rimborso delle tasse pagate per gli anni precedenti.
2. Eventuali mancati pagamenti relativi ad anni già scaduti saranno contestati, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla legge per i casi di omesso versamento.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, in ottemperanza a quanto stabilito dal comma 666 dell'art. 1 della legge di stabilità nazionale 2015, per i veicoli con iscrizione al PRA dal 20° al 29° anno della Regione Basilicata, è istituita una tassa regionale di possesso annuale in base alla seguente tabella:

vetture con cilindrata fino a 1000 cc

Euro 50,00

vetture con cilindrata fino a 2000 cc

Euro 100,00

vetture con cilindrata oltre 2000 cc

Euro 200,00

4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, in ottemperanza a quanto stabilito dal comma 666 dell'art. 1 della legge di stabilità nazionale 2015, per le moto con iscrizione al PRA dal 20° al 29° anno della Regione Basilicata, è istituita una tassa regionale di possesso annuale in base alla seguente tabella:

moto con cilindrata fino a 500 cc

Euro 50,00

moto con cilindrata fino a 1000 cc

Euro 100,00

moto con cilindrata oltre 1000 cc

Euro 200,00

5. Per i veicoli che non usufruiscono del beneficio della esenzione, il pagamento della tassa è dovuto dal 1° giorno del periodo tributario successivo alla entrata in vigore della presente legge. Per i veicoli il cui periodo tributario inizia a gennaio, il pagamento è dovuto entro l'ultimo giorno del mese di gennaio a partire dal 2015. Qualora la tassa da pagare in base alla cilindrata sia inferiore alle tabelle di cui sopra, le stesse non si applicano.

Articolo 40

Integrazione alla legge regionale 8 settembre 1998, n. 37 recante "Misure per il completamento della riforma dell'organizzazione amministrativa regionale"

1. Al comma 4 dell'art. 9 della L.R. 8 settembre 1998, n. 37 è aggiunto il seguente periodo:
"Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti connessi alle attività di protezione civile, ai dipendenti dell'Ufficio Protezione Civile regolarmente autorizzati è consentita la gui-

da degli automezzi regionali anche al di fuori del territorio regionale.”.

Articolo 41

Modifica all'art. 15 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 41 (Conferimento dell'incarico di Comandante di Polizia Locale)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 41, è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. In caso di carenze di figure interne al Corpo stesso in possesso dei requisiti di accesso al concorso, l'incarico di Comandante può essere conferito ad un dirigente, laddove presente in organico, in possesso dei requisiti e che risulti idoneo allo svolgimento delle funzioni normativamente previste per la polizia municipale, al termine di apposito corso di professionalizzazione organizzato dalle regioni, dall'amministrazione interessata o da organizzazioni professionali all'uopo autorizzate.”.

Articolo 42

Modifica dell'art. 3 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 31

1. Il comma 2 dell'art. 3 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 31 è sostituito dal seguente:

“2. All'Autorità, in funzione di Organismo Indipendente di Valutazione, sono attribuite le seguenti competenze:

- a) controllo strategico delle attività degli Enti, del quale riferisce direttamente all'Organo di indirizzo politico di riferimento, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009;
- b) monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso ai sensi

dell'art.14, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 150/2009;

- c) corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n.150/2009;
- d) garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del D. Lgs. n. 150/2009, nonché ai contratti collettivi nazionali, ai contratti integrativi, ai regolamenti interni, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) ruolo strategico nell'ambito del ciclo di gestione della performance attraverso:
 1. controllo di prima istanza relativamente alla conformità, appropriatezza ed effettività del ciclo medesimo;
 2. monitoraggio costante durante tutto il ciclo in modo da segnalare tempestivamente eventuali criticità, ritardi ed omissioni in sede di attuazione del medesimo presso le sedi competenti al fine di promuovere azioni correttive;
 3. validazione della relazione sulla performance e sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- f) comunicazione tempestiva delle criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la Funzione pubblica e all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
- g) proposizione, sulla base del sistema di cui all'art. 7 del D. Lgs. n.150/2009, all'organo di indirizzo politico-amministrativo della valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi;
- h) verifica della coerenza tra gli obiettivi previsti nel programma triennale per la trasparenza e l'Integrità e quelli indicati nel piano della performance valutandone

l'adeguatezza dei relativi indicatori ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 33/2013;

- i) sovrintende alla realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo ed il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico e ne riferisce all'A.N.AC./Dipartimento della Funzione Pubblica;
- l) svolge ogni altro compito ad essa conferito dal D. Lgs. n. 150/2009, dal D. Lgs. n. 33/2013 e dalle linee guida, strumenti e metodologie predisposti dalla Civit, dall'A.N.AC. e dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Articolo 43

Modifiche all'art. 19 della L.R. 5 novembre 2014, n. 32 "Risanamento e rilancio dei consorzi per lo sviluppo industriale"

1. Il comma 1 dell'art. 19 della L.R. 5 novembre 2014, n. 32 "Risanamento e rilancio dei consorzi per lo sviluppo industriale" è così sostituito:
"1. Una quota non inferiore all'80% delle risorse di cui all'art. 39 è destinata all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo."

Articolo 44

Misure in materia di fondazioni

1. La Giunta regionale, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, anche alla luce degli obiettivi di spending review, è autorizzata a provvedere in ordine al recesso della Regione dalle fondazioni alle quali aderisce o partecipa, previo parere della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali

la Giunta regionale procede indipendentemente dall'espressione del parere.

2. La Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari, con propri provvedimenti, provvede a dare attuazione all'art. 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 anche in riferimento alle partecipazioni, comunque denominate, direttamente o indirettamente possedute dalla Regione in fondazioni, comitati, associazioni o altri organismi, comunque denominati.

Articolo 45

Disposizioni in materia di utilizzo delle graduatorie di selezione del personale

1. Il termine di validità delle graduatorie di cui all'art. 4 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 31 e all'art. 49 della L.R. 30 dicembre 2011, n. 26, nonché delle graduatorie relative alle società partecipate dalla Regione Basilicata, è fissato al 31 dicembre 2016.
2. La programmazione dei fabbisogni del triennio 2014-2016 è aggiornata annualmente, al fine di coprire i posti vacanti in dotazione organica, utilizzando prioritariamente le graduatorie vigenti ai sensi del comma 1 del presente articolo, fermi restando i vincoli assunzionali fissati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014 ed il rispetto dell'art. 35, comma 3 bis del D. Lgs. n. 165/2001, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, che è comunque pienamente assicurato, fino alla totale capienza, anche a valere sulla programmazione dei fabbisogni 2017-2020.
3. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale a tempo indeterminato presso le società a partecipazione regionale totale o di controllo, vigenti alla data del 31 dicembre 2014, sono prorogati fino al 31 dicembre 2016.

Articolo 46**Differimento termini**

1. I termini di cui all'art. 36 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7 sono differiti al 31 dicembre 2015 ovvero al diverso termine che sarà indicato nel provvedimento di cui all'art. 37 della medesima L.R. n. 7/2014.
2. All'art. 37 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7 l'espressione "entro 180 giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge" è sostituita con l'espressione "entro il 30 giugno 2015".

Articolo 47**Strategia regionale Rifiuti Zero 2020**

1. Al fine di assicurare la revisione del ciclo di produzione-consumo entro i limiti di compatibilità e sostenibilità ambientale, la Regione Basilicata si impegna a definire e sostenere una "Strategia Regionale Rifiuti Zero 2020" destinata a definire e realizzare attraverso il coinvolgimento delle comunità locali e il sistema produttivo, una serie di azioni integrate, volte a:
 - a) massimizzare la riduzione della quantità di rifiuti prodotti, il riuso dei beni, il recupero di materiali e di energia ed il riciclaggio, in modo da tendere a zero entro l'anno 2020;
 - b) proteggere l'ambiente e la salute prevenendo e riducendo gli impatti negativi legati alla produzione e alla gestione dei rifiuti;
 - c) favorire l'accesso all'informazione e la partecipazione dei cittadini in materia di ambiente e di ciclo di trattamento dei rifiuti;
 - d) realizzare un programma di promozione industriale, di innovazioni tecnologiche o di processo che puntino al riutilizzo, al riciclo, al recupero e alla riprogettazione

dei prodotti, anche attraverso il loro disassemblaggio.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, si applicano i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché le definizioni formulate dall'articolo 183 dello stesso decreto legislativo e dall'articolo 1 della decisione 2011/753/UE della Commissione in data 18 novembre 2011.
3. La "Strategia Regionale Rifiuti Zero 2020" costituisce il riferimento programmatico per la definizione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, predisposto entro l'anno 2015, ai sensi dell'art. 199 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti fissa gli obiettivi di raccolta differenziata e recupero dei rifiuti, stabilisce misure di sostegno insieme ad un sistema di premialità per quei Comuni che contribuiscono a conseguire gli obiettivi ed i target stabiliti.
4. In applicazione dei principi di precauzione, sostenibilità, efficienza ed economicità, fissati dall'art. 178 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, il Piano regionale di gestione dei rifiuti dovrà prevedere, tra gli obiettivi prioritari, la progressiva eliminazione della presenza di inceneritori sul territorio della regione Basilicata e la contestuale adozione di soluzioni tecnologiche e gestionali destinate esclusivamente alla riduzione, riciclo, recupero e valorizzazione dei rifiuti. A tal fine il Piano regionale di gestione dei rifiuti dovrà definire modalità e tempi di dismissione degli impianti di incenerimento esistenti. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti attua i principi indicati alle lettere "c" e "d" dell'art. 179 del D. Lgs. n.152/2006 e prevede meccanismi stabili di premialità a beneficio delle comunità locali, dando priorità a quelle che erogano servizi di gestione dei rifiuti in forma associata.

In questo ambito sono finanziati i progetti di investimento, i nuovi impianti, la ricon-

versione di impianti esistenti, le innovazioni tecnologiche, le innovazioni di processi e le azioni immateriali, finalizzate:

- a) al riuso, al riciclaggio, al recupero di materia, al compostaggio aerobico e alla digestione anaerobica, compresi i centri per il riuso e i centri di raccolta, gli impianti che recuperano, ai fini del riciclaggio, parte del rifiuto residuale nonché gli scarti delle frazioni differenziate;
 - b) alla riconversione dagli attuali sistemi verso la raccolta differenziata, con preferenza per il sistema di raccolta domiciliare;
 - c) alla minimizzazione della quantità di rifiuti inviati a smaltimento o a recupero diverso dal riciclaggio;
 - d) ad introdurre innovazioni dei processi industriali che comportino la riduzione dei rifiuti e/o la crescita dei materiali riciclabili;
 - e) a sostenere progetti industriali che utilizzano come materia prima principale i materiali derivanti dal ciclo dei rifiuti urbani e industriali.
5. Nelle more della approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, la Giunta regionale entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, definisce ed approva la "Strategia Regionale Rifiuti Zero 2020", previo parere della Commissione consiliare competente, in stretta coerenza con i principi e gli obiettivi riportati ai punti precedenti. Inoltre, nelle more della approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, la Giunta regionale potrà promuovere e sostenere attività sperimentali su base territoriale al fine di verificare la praticabilità delle soluzioni prospettate nell'ambito della "Strategia Regionale Rifiuti Zero 2020".
6. Nelle more della approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, è autorizzata a verificare e praticare opzioni gestionali alterna-

tive a quelle attualmente in essere per ciò che concerne la valorizzazione, l'incenerimento e lo smaltimento dei rifiuti.

7. Gli interventi definiti ed attuati ai sensi del presente articolo, insieme a quelli definiti nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, saranno finanziati attraverso l'utilizzo dalle risorse autonome regionali, da quelle del Fondo di Sviluppo e Coesione e dei Fondi strutturali e di investimento europei, in particolare FESR, FSE e FEASR. Inoltre potrà costituire specifici fondi di garanzia o un fondo di natura rotativa che potranno operare sia per la concessione di garanzie, su finanziamenti erogati alle imprese, sia per l'erogazione diretta di finanziamenti.

Articolo 48

Sostegno agli interventi per l'alfabetizzazione e la cultura digitale (Scuola digitale per le aree interne)

1. Al fine di accelerare il superamento del divario digitale e rafforzare i processi di alfabetizzazione delle nuove generazioni, la Regione Basilicata intende attivare interventi relativi alla dotazione tecnologica ICT degli istituti scolastici, alla realizzazione di modelli di didattica avanzata per le zone territorialmente disagiate, all'introduzione di testi scolastici digitali e all'allestimento di percorsi di alfabetizzazione e sperimentazione di classi tecnologicamente avanzate.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso il progetto "Scuola digitale per le aree interne", come dal Piano Barca, da attuare nelle seguenti aree caratterizzate da economie fragili, spopolamento e difficoltà di accesso ai servizi: Mercure - Alto Sinni - Val Sarmento; Collina Materana, Alto Bradano e Marmo-Melandro. Il progetto è definito secondo le modalità e i criteri di selezione degli interventi stabiliti nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020, insieme ai criteri di dimensionamento sco-

lastico, dimensionamento territoriale, baricentricità e rappresentatività degli istituti scolastici, esiti dei check-up tecnologici, indicatori di connettività e dematerializzazione dei processi.

3. Il progetto è sostenuto attraverso risorse rinvenienti dalla programmazione del P.O. FESR Basilicata 2014-2020 e da ulteriori disponibilità finanziarie che dovessero realizzarsi sulla programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.

Articolo 49

Modifica all'art. 2 della L.R. 12 novembre 2014, n. 34 recante "Riordino delle norme in materia di prevenzione della cecità"

1. L'articolo 2 "Abrogazioni" della L.R. 12 novembre 2014, n. 34 è così sostituito:

"1. Sono abrogate la legge regionale 16 giugno 2003, n. 22; l'articolo 32 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42; l'articolo 27 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26 e tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

"2. L'art. 16 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7, come modificata ed integrata dall'art. 17 L.R. 18 agosto 2014, n. 26 e dalla presente legge resta a tutti gli effetti in vigore."

Articolo 50

Modifica all'art. 4, comma 2, lettere c) ed h) della L.R. 10 novembre 1998, n. 42

1. Le lettere c) ed h) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 10 novembre 1998, n. 42 sono così sostituite:

"c) la promozione dell'imprenditoria forestale privata anche mediante opere di riconversione colturale ivi compresi i castagneti da legno in castagneti da frutto;

h) la tutela, il miglioramento e la valorizzazione della flora e della fauna con varietà iscritte al Repertorio regionale del patrimonio genetico di cui alla L.R. 14 ottobre 2008, n. 26."

Articolo 51

Modifiche alla L.R. 18 dicembre 2007, n. 24 "Norme per l'assegnazione e la gestione e determinazione dei canoni di locazione di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"

1. Il comma 1 dell'art. 39 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 24, è così modificato:

"1. Nei confronti di coloro che occupano senza titolo gli alloggi di edilizia residenziale pubblica alla data del 31 ottobre 2014 e che presentino domanda all'ente gestore, entro quattro mesi dalla data di ricezione di apposita comunicazione da parte dell'ente gestore stesso, quest'ultimo dispone a sanatoria l'assegnazione in locazione dell'alloggio, in presenza delle condizioni di cui al comma seguente."

Articolo 52

Integrazione dell'art. 21 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7

1. L'art. 21 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 "Collegato alla legge di bilancio 2014-2016" è integrato dal seguente comma:

"1 bis. La modifica di cui al comma 1 si applica retroattivamente anche alle eventuali fattispecie verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge."

Articolo 53

Modifiche all'articolo 3 L.R. 12 gennaio 2000, n. 1 - "Nuove norme per la promozione del volontariato"

1. All'art. 3, comma 3 della L.R. 12 gennaio 2000, n. 1 dopo le parole "da almeno 12 mesi" si aggiungono le parole " , oltre che le associazioni di carattere nazionale che abbiano almeno una sede operativa sul territorio regionale operante da non meno di 12 mesi."
2. All'art. 3, comma 4 della L.R. 12 gennaio

2000, n. 1 le parole “con provvedimento della Giunta regionale” sono sostituite con le parole “dal dirigente dell’ufficio competente con propria determinazione”.

Articolo 54

Modifica all’art. 4 L.R. 5 aprile 2000, n. 28 “Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private”

1. All’art. 4, comma 3 della L.R. 5 aprile 2000, n. 28, le parole “emana direttive” sono sostituite con le parole “predispone, sentita la competente Commissione consiliare permanente, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge, le linee guida”.
2. All’art. 4, comma 3 della L.R. 5 aprile 2000, n. 28, dopo le parole “di cui al comma precedente” si aggiunge la frase “Per l’esercizio degli studi professionali le linee guida devono prevedere le procedure terapeutiche e diagnostiche di minore invasività o di minor rischio per l’utente per le quali non è prevista autorizzazione.”.

Articolo 55

Modifica alla L.R. 16 aprile 1984, n. 9 “Norme per la protezione del bacino idrominerario del Vulture”

1. L’art. 1 della L.R. 16 aprile 1984, n. 9 è così sostituito:

“Art. 1

Finalità della legge

1. La presente legge ha come scopo la protezione delle sorgenti di acque minerali e termali del bacino idrominerario del Vulture così come individuato dalla cartografia “Carta della vulnerabilità” e relativo “Atlante Carta della vulnerabilità” allegati alla D.G.R. 17 dicembre 2001, n. 2665.”.
2. All’art. 8 della L.R. 16 aprile 1984, n. 9 le parole “1.000.000 e 10.000.000 di lire” sono sostituite rispettivamente dalle parole “2.000 e 20.000 euro.”.

Articolo 56

Aree demaniali marittime

1. Ai fini di qualificare l’accoglienza turistica in Basilicata in occasione della designazione della città di Matera a capitale europea della cultura per il 2019, sulle coste lucane è consentito mantenere per l’intero anno, fino al 31 dicembre 2019 e nelle more dell’approvazione della variante al Piano regionale di utilizzo delle aree demaniali marittime, adottata con deliberazione di Giunta regionale 8 ottobre 2010, n. 1667, le strutture funzionali delle attività balneari già operanti in regime di concessione demaniale marittima, purchè si realizzino di facile amovibilità e siano localizzate nei siti già individuati nel Piano.

Articolo 57

Modifica alle Norme tecniche attuative del Piano Territoriale Paesistico del Metapontino L.R. 12 febbraio 1990, n. 3

1. Le Norme tecniche attuative del Piano Territoriale Paesistico del Metapontino, approvato con L.R. 12 febbraio 1990, n. 3, sono modificate aggiungendo dopo il primo capoverso della nota 1 il seguente periodo:
“Ove le aree di cui al precedente comma non appartengano al demanio marittimo ovvero siano interessate da contestazioni da parte di soggetti privati che ne reclamino la proprietà, la localizzazione delle strutture per la balneazione può essere consentita sull’arenile, in deroga a quanto stabilito all’art. 14, a condizione che:
 - a) le strutture abbiano caratteristiche di facile amovibilità, rispettino i parametri dimensionali e utilizzino i materiali previsti nel Piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime approvato con D.C.R. n. 940/2005;
 - b) il progetto sia accompagnato da uno studio di valutazione dei rischi da mareggiate;

- c) il richiedente assuma interamente a suo carico ogni responsabilità per eventuali danni provocati da eventi meteomarinari.”.

Articolo 58

Modifica all'art. 42 “Misure di salvaguardia ambientale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti” della L.R. 18 agosto 2014, n. 26

1. Al comma 1, lett. b), dell'art. 42 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26 l'espressione “nonché i nuovi impianti di recupero di rifiuti” è soppressa.
2. Al comma 1, lett. c), dell'art. 42 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26 l'espressione “e recupero rifiuti” è soppressa.
3. Dopo il comma 2 dell'art. 42 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26 è aggiunto il seguente comma 2 bis:
“2 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli impianti per i quali siano intervenuti i provvedimenti autorizzativi della Giunta regionale di cui all'art. 25 della L.R. 4 agosto 2011, n. 17 e s.m.i. e agli impianti di recupero.”.

Articolo 59

Misure a sostegno delle piccole e medie imprese

1. Al fine di migliorare la trasparenza e la legalità, nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici, la Giunta regionale, entro 90 giorni, impartisce direttive vincolanti concernenti l'affidamento di lavori e l'acquisizione di beni e servizi, soggetti a procedura negoziata, attingendo dall'albo fornitori e seguendo il criterio della rotazione.

Articolo 60

Modifica alla L.R. 28 giugno 1994, n. 28

1. Dopo l'art. 17 della L.R. 28 giugno 1994, n. 28, è inserito il seguente articolo:

“Art. 17 bis

Istituzione e compiti della Consulta per lo sviluppo economico-sociale dei Parchi della Regione Basilicata

1. La Consulta per lo sviluppo economico-sociale dei Parchi della Regione Basilicata (di seguito Consulta) è organo di consulenza e di supporto tecnico-scientifico della Giunta regionale.
2. La Consulta, altresì:
 - a) supporta le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico-sociale e culturale delle collettività residenti all'interno dei Parchi della Regione Basilicata, in attuazione ai piani pluriennali economico-sociali dei 4 Parchi, due regionali e due nazionali, e agli accordi di programma;
 - b) esercita, in sede di aggiornamento annuale del Piano pluriennale economico-sociale, funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei 4 Parchi della Regione Basilicata e, al fine di ottimizzare le risorse regionali, statali e comunitarie, individua progetti specifici che i 4 Parchi debbono unitamente sviluppare per realizzare una vera e propria “rete” dei Parchi;
 - c) promuove coworking istituzionali e progettuali che coinvolgono la Regione Basilicata con i progetti PO FESR, i 4 Parchi, gli Osservatori ambientali, gli Enti e le associazioni ambientali persistenti sul territorio, al fine di superare i confini delle aree protette per riqualificare e rivisitare i territori antropizzati anche attraverso il collegamento di aree di rilevante interesse ambientale e paesistico;
 - d) promuove contratti, intese e convenzioni tra la Regione Basilicata, i 4 Parchi, le Province e i vari soggetti pubblici e privati considerati utili al turismo naturalistico-culturale e alle politiche di sviluppo delle collettività residenti all'interno dei Parchi.

3. La Consulta è composta da esperti particolarmente qualificati nelle discipline inerenti la protezione ambientale, la gestione delle aree protette e la tutela della biodiversità come di seguito indicato:

- a) l'Assessore al Dipartimento Ambiente, Territorio, Infrastrutture, Opere pubbliche e Trasporti della Regione Basilicata;
- b) 1 membro di comprovata esperienza designato dal Presidente della Giunta regionale;
- c) 1 membro esperto in scienze geologiche, biologiche, agrarie e forestali, designato dall'Università di Basilicata;
- d) 5 rappresentanti dell'associazione Federparchi Basilicata (c.d. Coordinamento regionale Federparchi Basilicata), nelle modalità seguenti:
 - 2 Presidenti degli Enti Parco nazionali della Regione Basilicata o loro delegati;
 - 2 Presidenti degli Enti Parco regionali della Regione Basilicata o loro delegati;
 - 1 membro delle associazioni ambientaliste facenti parte;
- e) il Direttore generale del Dipartimento Ambiente, Territorio, Infrastrutture, Opere pubbliche e Trasporti della Regione Basilicata;
- f) un funzionario della Sovrintendenza ai Beni culturali della Regione Basilicata.

4. La Consulta elegge al suo interno un Presidente e un vice Presidente.
5. La Consulta è convocata dal Presidente e si riunisce 4 volte l'anno presso la sede del Dipartimento Ambiente, Territorio, Infrastrutture, Opere pubbliche e Trasporti della Regione Basilicata.
6. I componenti della Consulta cessano dalla carica alla scadenza della legislatura.
7. La Giunta regionale, con specifica delibera, definisce le modalità di funzionamento della Consulta.
8. La Consulta è istituita e opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.”.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 61

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 27 gennaio 2015

PITTELLA

Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 5

“LEGGE DI STABILITA’ REGIONALE 2015”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

CAPO I

**DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO**

Articolo 1

Limite massimo di indebitamento

1. Il limite massimo di indebitamento del bilancio della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2015, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, è determinato, in termini di competenza, in € 70.324.948,27.
2. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui al comma 1 è destinato a finanziare:
 - a) per euro 38.079.276,42 le spese d'investimento varie;
 - b) per euro 32.245.671,85 per la quota a carico della Regione per investimenti nel settore sanitario;
3. Per l'esercizio finanziario 2016 è autorizzato un indebitamento pari a euro 6.350.000,00 per spese di investimento varie.
4. Per l'esercizio finanziario 2017 è autorizzato un indebitamento pari a euro 3.000.000,00 per la quota a carico della Regione per investimenti nel settore sanitario.
5. Le risorse finanziarie di cui ai precedenti

commi 2, 3 e 4, da reperire mediante la contrazione di mutui o di altre forme di prestito, sono iscritte al Titolo 6000000 “Accensione prestiti”, Tipologia 6030000 “Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine” dello stato di previsione dell'Entrata del bilancio per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017.

6. Il limite massimo di indebitamento del bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario 2016, in termini di competenza, è determinato, in euro 6.350.000,00.
7. Il limite massimo di indebitamento del bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario 2017, in termini di competenza, è determinato, in euro 3.000.000,00.

Articolo 2

Norme per l'adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e sm.i.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015, la Regione Basilicata si adegua al nuovo principio della programmazione così come disciplinato all'allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modifi-

cato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

2. Gli Enti strumentali regionali sono tenuti all'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2015/2017 entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione pluriennale della Regione.
3. A seguito di quanto già disposto dall'articolo 10, comma 8 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16 e dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8, gli Enti strumentali regionali sono tenuti all'approvazione del rendiconto generale 2014 secondo quanto disposto agli articoli 63 e 65 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..
4. Al fine di consentire la redazione del bilancio consolidato di cui agli articoli 11 bis e 68 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., gli Enti strumentali regionali approvano il rendiconto generale entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.
5. L'inadempienza rispetto alle previsioni di cui al precedente comma 4 comporta la decurtazione del 10% del contributo di gestione riconosciuto dalla Regione con la legge di assestamento al bilancio di previsione.

Articolo 3

Esercizio provvisorio degli enti strumentali

1. E' autorizzato l'esercizio provvisorio, fino al 30 aprile 2015, dell'Agenzia di Promozione Territoriale (A.P.T.), dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.R.D.S.U.), dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.B.), dell'Ente Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane e dell'Ente Parco Regionale Chiese Rupestri del Materano.
2. Per gli Enti di cui al comma 1 la gestione del bilancio, nel corso dell'esercizio provvisorio, è consentita secondo quanto disciplinato nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i..

Articolo 4

Dotazioni finanziarie per l'attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all'economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato

1. Le dotazioni finanziarie per l'attuazione delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo – ricorrente ed a pluriennalità determinata la cui quantificazione annua è rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per il triennio 2015 - 2017 nei limiti indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e di sostegno all'economia, classificati tra le spese in conto capitale sono determinati per il triennio 2015 - 2017 nei limiti indicati nella tabella B allegata alla presente legge.
3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato è stabilito per il triennio 2015 - 2017 nei limiti indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

Articolo 5

Limiti di impegno

1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente per interventi in materia di investimenti pubblici sono quantificati per il triennio 2015 – 2017, unitamente alla decorrenza ed all'anno terminale, nella Tabella D allegata alla presente legge.

Articolo 6

Attuazione degli interventi dei Programmi Operativi per il periodo di programmazione 2007-2013 cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea

1. La dotazione finanziaria per l'anno 2015 relativa al Programma Operativo FESR per il

periodo di programmazione 2007-2013 è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella E allegata alla presente legge.

2. La dotazione finanziaria per l'anno 2015 relativa al Programma Operativo FSE per il periodo di programmazione 2007-2013 è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella F allegata alla presente legge.
3. La dotazione finanziaria per l'anno 2015 relativa al Programma Italiano del F.E.P. 2007-2013 è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella G allegata alla presente legge.
4. I Dirigenti generali dei Dipartimenti rispondono direttamente dell'attuazione e del conseguimento degli obiettivi di avanzamento dei programmi e dei progetti di cui ai precedenti commi, nonché della relativa acquisizione delle risorse nazionali e comunitarie accertate in entrata in corrispondenza degli impegni e delle liquidazioni autorizzate.
5. Entro il 30 giugno 2015, la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull'attuazione e sul conseguimento dei programmi e dei progetti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3.

Articolo 7

Norme in materia di Spending Review e di Patto di Stabilità Interno

1. I Dirigenti generali ed i Dirigenti dei Dipartimenti della Giunta e del Consiglio concorrono, per l'esercizio finanziario 2015, al contenimento degli impegni e dei pagamenti entro i limiti previsti dalla normativa statale in materia di Patto di Stabilità Interno per le Regioni a statuto ordinario. A tale scopo i Dirigenti generali pongono in essere tutte le misure organizzative necessarie all'attuazione del sistema di monitoraggio e verifica del rispetto di tale limite.
2. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell'unità economica fissati per le Regioni dalla legislazione nazionale, la

Giunta regionale è autorizzata nel corso dell'esercizio 2015 a rideterminare il livello degli impegni e dei pagamenti autorizzabili nell'anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nella medesima legislazione.

3. E' vietata la sottoscrizione di contratti e di convenzioni che non presentino la copertura finanziaria a carico del bilancio della Regione. Ad ogni contratto sottoscritto è allegata una nota del competente ufficio regionale attestante la copertura a bilancio dei relativi oneri per le annualità ivi previste. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA' E TUTELA SOCIALE

Articolo 8

Investimenti del Servizio Sanitario Regionale

1. Al fine di valorizzare, riqualificare e ristrutturare il Presidio ospedaliero di Melfi è assegnato all'Azienda Sanitaria Locale di Potenza un finanziamento in conto capitale per l'anno 2015 di euro 2.000.000,00 a valere sulla Missione 13 Programma 05.
2. Al fine di riqualificare e potenziare il parco tecnologico del Servizio sanitario regionale è stanziato per gli enti e per le aziende sanitarie pubbliche regionali un finanziamento in conto capitale di euro 7.000.000,00 a valere sulla Missione 13 Programma 05 destinato prioritariamente alla sostituzione delle tecnologie obsolete e all'ammodernamento dei punti nascita.
3. Nell'ambito del finanziamento di cui al precedente comma 2, al fine di attivare presso il Presidio ospedaliero di Venosa il Polo Oftalmico regionale, è assegnato all'Azienda Sanitaria Locale di Potenza un finanziamento in conto capitale di euro 1.000.000,00 nell'anno 2015 a valere sulla Missione 13

Programma 05, di cui euro 100.000,00 entro il 30 giugno 2015.

4. Al fine di potenziare la rete regionale diagnostico-terapeutica oncologica e per il potenziamento della rete di radioterapia del Servizio sanitario regionale:

a) è assegnato alla Azienda Sanitaria Locale di Matera un finanziamento in conto capitale per l'anno 2015 di euro 3.000.000,00 a valere sulla Missione 13 Programma 05;

b) è stanziato per le esigenze del territorio della Provincia di Potenza un finanziamento in conto capitale per l'anno 2017 di euro 3.000.000,00 a valere sulla Missione 13 Programma 05.

Articolo 9

Polo riabilitativo di Maratea

1. In coerenza con gli indirizzi del piano socio sanitario 2012-2014 e per una sollecita realizzazione del polo multispecialistico di riabilitazione di Maratea, l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza è autorizzata all'individuazione del soggetto, in possesso di elevate competenze nel campo riabilitativo, cui affidare, previa selezione pubblica, la gestione del servizio di riabilitazione e dei lavori necessari per l'adeguamento della struttura ospedaliera distrettuale alla nuova funzione riabilitativa.
2. La concessione del servizio avrà durata non superiore a trenta anni. L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti del concessionario, può prevedere una durata superiore previa autorizzazione della Giunta regionale.
3. Nel rispetto delle previsioni di cui al Piano socio-sanitario per l'adeguamento della struttura è previsto un contributo regionale di euro 6.500.000,00 a valere sulla Missione 13 Programma 05.

Articolo 10

Riorganizzazione dei servizi

1. Al fine di incrementare la qualità dei servizi, l'efficienza dei processi, di migliorare i relativi standard organizzativi e riqualificare la spesa sanitaria e la sostenibilità del Sistema sanitario con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, sono riorganizzati su base regionale la rete pubblica dei servizi di anatomia patologica, senza oneri aggiuntivi, ed il sistema unico regionale di stoccaggio e distribuzione dei prodotti farmaceutici, di dispositivi medici, di altri beni sanitari ed economici del Servizio sanitario regionale.

Articolo 11

Modifica dell'art. 20 della legge regionale

8 agosto 2012, n. 16

1. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16, le parole "gli anni 2012, 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti "gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016"

Articolo 12

Spesa per acquisto di prestazioni da privato

1. La spesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale, assistenza ospedaliera e assistenza riabilitativa da privato accreditato sostenuta dalle Aziende Sanitarie Locali negli anni 2015 e 2016 non può essere superiore al costo consuntivato sostenuto nell'anno 2013 al netto della mobilità sanitaria attiva.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina gli indirizzi di carattere generale per la definizione dei tetti di spesa alle strutture private accreditate, nel rispetto del principio di equità di accesso e di garanzia della

qualità dei servizi e sentita la competente Commissione consiliare permanente che esprime parere non vincolante entro trenta giorni.

3. Le Aziende sanitarie locali provvedono, nei successivi trenta giorni, alla definizione dei tetti di spesa per ciascuna struttura privata accreditata nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente comma 2 e sentite le organizzazioni di settore rappresentative a livello regionale.

Articolo 13

Chiusura delle gestioni liquidatorie di cui all'art. 6 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 12

1. Le gestioni liquidatorie delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. di cui all'art. 6 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 12 sono definitivamente chiuse al 31 luglio 2015.
2. La Regione Basilicata, attraverso il Dipartimento della Presidenza della Giunta, a decorrere dalla data del 1 agosto 2015, subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici e processuali delle gestioni liquidatorie delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. di cui all'art. 6 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 12 ancora esistenti alla data del 31 luglio 2015.
3. La Giunta regionale, per le finalità di cui al precedente comma 2, provvede ad adottare i provvedimenti amministrativi necessari per la gestione delle attività connesse alle gestioni liquidatorie.
4. A tal fine sono stanziati per l'anno 2015 euro 3.000.000,00, per l'anno 2016 euro 12.000.000,00, per l'anno 2017 euro 10.000.000,00 a valere sulla Missione 13 Programma 07.

Articolo 14

Fascicolo di sanità elettronica

1. Al fine di dare piena attuazione agli obblighi previsti dal decreto legge 18 ottobre 2012, n.

179, convertito con modifiche nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 in materia di fascicolo e prescrizione elettronica, ai soggetti che prendono in cura gli assistiti nell'ambito del Servizio sanitario regionale, ivi compresi i Medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, è fatto obbligo di garantire l'acquisizione del consenso informato, l'attivazione del fascicolo e l'alimentazione continuativa dello stesso secondo le modalità determinate dagli atti di indirizzo della Regione e dai provvedimenti attuativi delle Aziende sanitarie, considerate responsabili della tenuta dei fascicoli sanitari elettronici dei propri cittadini.

2. Agli operatori sanitari destinatari di tali obblighi, in caso di inadempienza o inosservanza, le Aziende sanitarie applicheranno quanto previsto dall'art 13 decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Articolo 15

Rete dei laboratori

1. In attuazione dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio":
 - a) a partire dal 1° gennaio 2015, le Aziende sanitarie locali di Potenza e di Matera hanno l'obbligo di razionalizzare la propria rete delle strutture di laboratorio accorpando quelle strutture che, nell'anno 2014, hanno erogato complessivamente meno di 200.000 esami di laboratorio e hanno l'obbligo di riorganizzare la rete dei punti prelievo per garantire sul territorio l'equo accesso alle prestazioni;
 - b) entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, nel rispetto del citato accordo e fermo restando che il processo di riorganizzazione dovrà essere avviato a partire dal 1° gennaio

2016 e terminare il 31 dicembre 2016, con propria deliberazione, adottata dopo aver sentito le associazioni regionali di categoria, definisce i criteri cui dovranno attenersi le Aziende sanitarie locali ai fini della sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate per la diagnostica di laboratorio.

2. Le strutture private accreditate per la diagnostica di laboratorio possono aggregarsi nelle forme consentite dalla vigente normativa anche costituendo cooperative, strutture consortili oppure associazioni temporanee di imprese (ATI).
3. Gli ambiti territoriali delle aggregazioni coincidono con i territori delle Aziende sanitarie locali di Potenza e di Matera.
4. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni datoriali di categoria, al fine di favorire le aggregazioni delle strutture private accreditate, può individuare percorsi e strumenti agevolativi senza oneri aggiuntivi a carico del Fondo sanitario regionale.

Articolo 16

Tariffe per prestazioni sanitarie

1. La Giunta regionale definisce le tariffe delle prestazioni sanitarie nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2012 anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi rispetto alle prestazioni da erogare e previa verifica dell'equilibrio economico del servizio sanitario regionale ovvero con ricorso a risorse finanziarie del bilancio regionale all'uopo destinate in sede di assestamento compatibilmente con i più generali equilibri di bilancio.
2. Nelle more che la Giunta regionale definisca le tariffe annuali di cui al comma 1 si applica, a partire dal 1° gennaio 2015, la remunerazione per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera

di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale definite dal Decreto del Ministero della Salute del 18 ottobre 2012.

3. Le prestazioni sanitarie erogate in regime di mobilità sanitaria attiva sono remunerate sulla base delle tariffe definite dal tavolo nazionale della mobilità sanitaria interregionale.

Articolo 17

Medicina ambientale

1. Al fine di attivare presso il Presidio ospedaliero di Villa d'Agri il Centro di Medicina Ambientale è assegnato all'Azienda Sanitaria Locale di Potenza entro il 30 settembre 2015:
 - a) un finanziamento in conto capitale di euro 750.000,00 nell'anno 2015 a valere sulla Missione 13 Programma 05;
 - b) un finanziamento in conto corrente per gli anni 2015, 2016 e 2017 di euro 300.000,00 annui a valere sulla Missione 09 Programma 08.
2. Nelle more dell'attivazione del Centro di Medicina Ambientale, presso cui attestare le attività di Epidemiologia Ambientale, al fine di avviare un programma in grado di monitorare i meccanismi di azione sulla salute dei determinanti ambientali e sociali e di stimarne l'impatto sanitario la Giunta regionale adotta i relativi provvedimenti attuativi ed organizzativi, ivi compresi quelli destinati a definire le necessarie collaborazioni con enti nazionali e sovranazionali istituzionalmente riconosciuti, nonché la partecipazione della Regione a studi e programmi di ricerca in ambito sanitario.
3. Per le finalità anzidette sono stanziati complessivamente euro 1.500.000,00 a valere sulla Missione 13 Programma 07 del bilancio pluriennale.

Articolo 18

Modifiche alla L.R. 27 ottobre 2014, n. 31 "Istituzione del servizio di Odontoiatria Speciale per disabili e pazienti a rischio del Servizio di Pronto Soccorso Odontoiatrico"

1. Al comma 1 dell'art. 3 della L.R. 27 ottobre 2014, n. 31 è aggiunto il seguente periodo: "Le prestazioni erogabili in regime ambulatoriale possono essere svolte anche presso gli ospedali distrettuali che già dispongono di ambulatori odontoiatrici."
2. Al comma 3 dell'art. 3 della L.R. 27 ottobre 2014, n. 31 è aggiunto il seguente periodo: "nonché di altri odontoiatri scelti attraverso pubblico avviso di selezione."

Articolo 19

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 aprile 1989, n. 7 "Erogazione di provvidenze in favore degli enti di tutela ed assistenza agli invalidi"

1. L'art. 2 della legge regionale 4 aprile 1989, n. 7, così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 15 giugno 2006, n. 8, è sostituito dal seguente:
"1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con proprio atto provvede a disporre la concessione dei contributi in favore degli Enti di cui all'art. 1 secondo i seguenti criteri:
a) un contributo fisso pari al 20% della somma stanziata da suddividere indistintamente tra tutti gli enti beneficiari;
b) un contributo variabile concesso per il restante 80% in rapporto al reale volume di attività rendicontata da ogni singola associazione, come risultante dalla documentazione di cui al successivo art. 3, comma 5.
2. Il contributo regionale di cui al comma precedente non è cumulabile con finanziamenti corrisposti da altri enti pubblici in ragione dell'attività svolta ed è suscettibile di sospen-

sione ai sensi dell'art. 21 quater della legge n. 241/1990 e s.m.i..

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a disciplinare le condizioni di ammissibilità e le modalità di concessione delle provvidenze nel rispetto di quanto disposto dai commi precedenti."

Articolo 20

Rettifica art. 2 legge regionale 20 luglio 1993, n. 39

1. Il comma aggiunto dall'art. 14, comma 1 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26 all'art. 2 della L.R. 20 luglio 1993, n. 39 col numero 2bis è rettificato con il numero 2.
2. Nel comma aggiunto dall'art. 14, comma 1 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26 all'art. 2 della L.R. 20 luglio 1993, n. 3 le parole "all'arti" sono sostituite con le parole "all'art. 1".

Articolo 21

Riordino delle provvidenze economiche e contributi

1. A decorrere dall'anno 2015 le provvidenze economiche di cui alla legge regionale 26 luglio 1982, n. 22, alla legge regionale 4 settembre 1989, n. 26 ed alla legge regionale 25 agosto 1981, n. 30 come modificata dalla legge regionale 23 novembre 2004, n. 23 possono essere erogate, anche in via temporanea, agli assistiti aventi un reddito familiare inferiore a 31.000,00 euro annui.
2. La misura del contributo di cui al comma 1 è proporzionale al reddito nel rispetto dei valori massimi di seguito indicati:

Reddito familiare	Contributo Massimo	Contributo aggiuntivo per la dialisi domiciliare
0 – 5.000	240 euro	52 euro
5.001 – 10.000 euro	180 euro	52 euro
10.001 – 14.000 euro	120 euro	52 euro
14.001 – 20.000 euro	60 euro	52 euro
20.001 – 31.000 euro	0 euro	52 euro

3. La Giunta regionale con propria deliberazione provvede ad individuare i criteri per definire i beneficiari, le condizioni di ammissibilità ed i limiti delle provvidenze e del contributo nel rispetto di quanto disposto dai commi precedenti.
4. Per far fronte alle esigenze finanziarie maturate al 31 dicembre 2014 sulla base della normativa previgente, nonché per quelle rivenienti dall'applicazione del presente articolo relativamente alle annualità 2015, 2016 e 2017, sono stanziati euro 2.500.000,00 per l'anno 2015, euro 3.000.000,00 per l'anno 2016 ed euro 5.449.000,00 per l'anno 2017 a valere sulla Missione 12 Programma 04.

Articolo 22

Lea aggiuntivi

1. A decorrere dal 2015 i livelli sanitari aggiuntivi regionali sono erogati ai soli assistiti con un reddito familiare inferiore a 14.000,00 euro.

Articolo 23

Modifica dell'art. 47 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 39

1. Al comma 2 dell'art. 47 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 39, dopo le parole "utilizzato o distaccato." e prima delle parole "Gli oneri" è aggiunto il seguente periodo: "Al solo personale in distacco per le attività di cui all'art. 10 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 è possibile riconoscere il rimbor-

so delle spese per il raggiungimento della sede di lavoro nei limiti stabiliti dal comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16 e, in ogni caso, quando il personale non sia residente nella sede di lavoro presso la quale è utilizzato o distaccato."

Articolo 24

Differimento della conclusione del programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale

1. Con apposito provvedimento della Giunta regionale è differito il termine di cui all'art. 17 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8 come sostituito dal comma 1 dell'art. 28 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26, nelle more dell'avvio del programma del reddito minimo/reddito d'inserimento (RMI) di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 e tenuto conto delle particolari condizioni di disagio economico e sociale, del programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale, di cui all'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 2013, n.1.
2. I beneficiari del programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale proseguono nell'espletamento delle attività d'inclusione sociale attiva previste rispettivamente nei contratti di inserimento, fino al termine stabilito ai sensi del comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1, lo stanziamento è di euro 1.800.000,00 a valere sul bilancio regionale per l'anno 2015, attestato alla Missione 12 Programma 05.

Articolo 25**Sperimentazione di modelli innovativi di misure attive di auto-inclusione sociale**

1. Nell'ambito dei programmi e delle azioni finalizzate all'inserimento sociale e lavorativo è promossa la sperimentazione, all'interno delle misure attive di accompagnamento degli stessi, di modelli e percorsi innovativi di auto-inserimento socio-lavorativo ed autoimpiego finalizzati al benessere individuale e sociale inteso come condizione di soddisfazione delle esigenze e bisogni di vita ed ispirato alle "Culture del benessere" ed alle pratiche della "Naturempatia" per la riconnessione con il personale bagaglio biologico, la ricostituzione di relazioni sociali ispirate alla reciprocità e all'uso equilibrato delle risorse naturali e territoriali e ad un approccio sano e naturale alla vita individuale e collettiva.
2. Allo scopo di definire sul campo le condizioni di sostenibilità di progetti di vita ed attività lavorativa secondo forme, modalità e tipologie integrative, aggiuntive e/o sostitutive rispetto agli attuali modelli di organizzazione sociale e del lavoro, i percorsi sperimentali e innovativi, di cui al comma precedente, sono strutturati in laboratori autogestiti coordinati dai soggetti non profit del terzo settore, d'intesa con i soggetti istituzionali locali e territoriali gestori dei programmi.

Articolo 26**Lavoratori diversamente abili**

1. La Regione Basilicata riconosce per l'anno 2015 un contributo economico una tantum pari ad euro 10.000,00 per ogni lavoratore diversamente abile assunto a tempo determinato o a tempo indeterminato dagli Enti pubblici ai sensi dell'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31, così come sostituito dall'art. 20 della L.R. 30 dicembre 2011, n. 26.

2. La Regione Basilicata riconosce un contributo economico fino ad un massimo di euro 10.000,00 per la prosecuzione dei progetti di inserimento in affiancamento al lavoro delle persone con disabilità (work experience) attivate dagli Enti pubblici ai sensi della L.R. 20 luglio 2001 n. 28 e della D.G.R. 8 agosto 2005 n. 1689.
3. Le spese per l'attuazione del presente articolo trovano copertura nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 alla Missione 12 Programma 02.

Articolo 27**Modifica all'articolo 19 della L.R.
30 aprile 2014, n. 8**

1. Il comma 4 dell'art. 19 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8 è sostituito dal seguente:
"4. La Regione Basilicata riconosce, a partire dall'anno 2014, ai Comuni che promuovono le assunzioni in ruolo disciplinate dal precedente comma 3, un contributo pari ad euro 10.000,00. A tal fine è stanziata, per il triennio 2015/2017, la somma annua di euro 100.000,00."
2. Al comma 5 dell'art. 19 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8 è aggiunto il seguente periodo:
"Per le finalità di cui al presente comma è disposto uno stanziamento per il triennio 2015/2017 di euro 100.000,00 per anno."
3. Le spese per l'attuazione del presente articolo trovano copertura nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 alla Missione 12 Programma 02.

Articolo 28**Modifica dell'articolo 18 della legge regionale
30 aprile 2014, n. 8**

1. Il comma 1 dell'art. 18 della Legge regionale 30 aprile 2014, n. 8 è così modificato:
"1. Al fine di realizzare progetti di etica sociale a favore delle famiglie in stato di diffi-

coltà economica, è concesso alla Caritas regionale di Basilicata e, per essa, alla Provincia Ecclesiastica di Potenza, un contributo straordinario di euro 200.000,00.”.

2. Il comma 2 dell’art. 18 della Legge regionale 30 aprile 2014, n. 8 è così modificato:

“2. La Caritas regionale e, per essa, la Provincia Ecclesiastica di Potenza, individua i destinatari, i progetti e i criteri di accesso e di erogazione dei contributi.”.

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ AEROPORTUALE

Articolo 29

Sistema aeroportuale integrato della Basilicata

1. Al fine di dare seguito alle disposizioni di cui all’art. 38, comma 1 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26 volte a rafforzare la dotazione infrastrutturale destinata alla mobilità di persone e merci e a disporre di un sistema aeroportuale integrato a servizio del territorio regionale, la Giunta regionale è autorizzata alla sottoscrizione di quote consortili della Società Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano s.c.a r.l. per un limite massimo di euro 280.000,00 per l’esercizio finanziario 2015, euro 300.000,00 per l’esercizio finanziario 2016 ed euro 1.400.000,00 per l’esercizio finanziario 2017, stanziati alla Missione 10 Programma 04.
2. Al fine di consentire l’avvio delle attività di trasporto pubblico passeggeri non di linea sull’aviosuperficie pista “Enrico Mattei” di Pisticci, anche nell’ambito delle iniziative connesse alla partecipazione regionale all’evento “Expo 2015”, è autorizzata la spesa iniziale di euro 250.000,00 sulla Missione 05 Programma 02 del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 e per gli anni 2016 e 2017 di euro 250.000,00 per ciascun esercizio finan-

ziario a valere sulla Missione 14 Programma 01. Una quota parte di queste somme, a valere sugli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017, devono essere destinate ad iniziative di turismo di ritorno nell’ambito delle attività della Commissione regionale lucani nel mondo.

3. Al fine di avviare le attività la Giunta regionale, entro 120 giorni, promuove una manifestazione di interesse secondo le procedure di cui alla legge regionale 9 agosto 2012, n. 20 per l’utilizzo dell’Aviosuperficie di Grumento Nova in piena condivisione con l’amministrazione comunale nel pieno rispetto di emergenze ambientali e di protezione civile ed a difesa dei tre Parchi nazionali, è autorizzata la spesa iniziale di euro 150.000,00 sulla Missione 14 Programma 01 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2016.
4. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere i provvedimenti per la concreta attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

CAPO IV

MISURE DI GOVERNANCE E COOPERAZIONE TERRITORIALE

Articolo 30

Contributo straordinario alle Province di Potenza e Matera

1. Al fine di concorrere agli oneri connessi all’esercizio delle funzioni fondamentali nei settori della viabilità, dei trasporti pubblici locali e dell’edilizia scolastica, è assegnato all’Amministrazione provinciale di Matera l’importo di euro 1.000.000,00 quale contributo straordinario per la copertura dei costi sostenuti dall’ente per i servizi indispensabili resi nell’annualità 2014 e da sostenere nel primo trimestre dell’annualità 2015.
2. Al fine di concorrere ai maggiori oneri derivanti dall’implementazione dei servizi dei

trasporti pubblici locali, è assegnato all'Amministrazione provinciale di Potenza l'importo di euro 100.000,00 quale contributo straordinario per i servizi indispensabili che saranno resi nel 2015.

3. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai precedenti commi si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla Missione 18 Programma 01.

Articolo 31

Riordino delle funzioni provinciali

1. A sostegno del processo di riordino delle funzioni di cui all'art. 1, commi da 85 a 97, della legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", nonché al fine di sostenere il processo di riordino del Sistema formativo integrato è istituito un apposito Fondo regionale.
2. Al fine di sostenere il processo di riordino delle funzioni delle province, in particolare nel settore cultura, e al fine di garantire un'azione congrua e in grado di supportare le azioni culturali di Matera 2019 ed essendo il Vulture uno dei siti a più alta vocazione turistica, una somma pari ad euro 50.000,00 del fondo regionale di cui al comma 1 è destinata alla gestione del museo del Vulture.
3. In sede di prima applicazione è stanziata la somma di euro 500.000,00 che trova copertura finanziaria nel bilancio regionale per l'anno 2015, alla Missione 18 Programma 01.

Articolo 32

Attività di orientamento, formazione e lavoro

1. Nelle more del processo di riordino del sistema formativo integrato, le Province, anche per il tramite delle Agenzie provinciali per la formazione professionale, l'orientamento e l'impiego, costituite ai sensi della L.R. 11 dicembre 2003, n. 33 proseguono nella realiz-

zazione delle attività di cui alla D.G.R. 8 agosto 2012, n. 1106 ed attuano le successive attività che la Giunta regionale assegnerà nel corso dell'anno 2015 a valere sulle risorse del FSE.

Articolo 33

Contributo straordinario al Comune di Matera

1. Al Comune di Matera è riconosciuto un contributo straordinario pari ad euro 200.000,00 per le spese sostenute nel corso dell'anno 2014 per la messa in sicurezza del sito di Vico Piave.
2. Alla copertura finanziaria dell'onere di cui al precedente comma si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla Missione 09 Programma 01.

Articolo 34

Ulteriori contributi straordinari ai Comuni

1. Al fine di alleviare il disagio delle famiglie interessate da ordinanze di sgombero e ancora costrette in sistemazioni precarie a seguito degli eventi relativi al crollo dell'immobile di vico Piave a Matera ed alla frana di Montescaglioso, la Regione concede ai relativi Comuni un contributo straordinario per l'autonoma sistemazione relativamente agli anni 2014 e 2015, ad esclusione, per l'evento relativo alla frana di Montescaglioso, del periodo già coperto dall'Ordinanza 21 febbraio 2014, n. 151 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC).
2. Il contributo è determinato, per ognuno degli eventi di cui al comma precedente, nella misura del 50% di quello previsto nella medesima OCDPC n. 151/2014.
3. Alla copertura finanziaria dell'onere di cui al presente articolo, stimato in complessivi euro 100.000,00 si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla Missione 11 Programma 01.

Articolo 35**Contributo straordinario al Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto**

1. Nelle more della riforma legislativa del sistema di bonifica integrale, è riconosciuta, relativamente all'anno 2014, l'esenzione dal tributo di bonifica ai titolari dei terreni ricadenti nelle aree destinate, dagli strumenti urbanistici comunali, ad edilizia residenziale pubblica.
2. Al Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto è riconosciuto un contributo straordinario pari ad euro 20.000,00 a compensazione delle minori entrate scaturenti dall'applicazione del comma 1, a valere sulle risorse stanziare sulla Missione 09 programma 04.

Articolo 36**Contributo straordinario al Comune di Potenza**

1. Al fine di concorrere ad assicurare i servizi essenziali, è riconosciuto al Comune di Potenza, per l'anno 2015 un contributo straordinario pari ad euro 200.000,00 a valere sulle risorse stanziare sulla Missione 18 Programma 01.

Articolo 37**Misure per il contenimento del costo dell'acqua**

1. La Giunta regionale elabora misure compensative del sistema tariffario del servizio idrico finalizzate al contenimento del costo della bolletta acqua per i titolari delle utenze nel territorio della Regione. A tale fine, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta stabilisce, con apposito provvedimento, le modalità attuative di tali misure, tenendo conto delle tipologie di utenze sul territorio nonché dei parametri reddituali per le utenze domestiche, sentita la Commissione consiliare competente.

2. Per conseguire le finalità di cui al comma precedente sono stanziare risorse finanziarie stimate in euro 20.000.000,00 per l'annualità 2016 ed euro 20.000.000,00 per l'annualità 2017, sulla Missione 09 Programma 04 del bilancio pluriennale 2015/2017.

CAPO V**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO****Articolo 38****Sostegno agli interventi in materia di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione**

1. Al fine di sostenere il potenziamento dell'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione, la promozione dei centri di competenza e degli investimenti delle imprese in ricerca e innovazione mediante lo sviluppo di collegamenti e sinergie tra imprese e centri di ricerca, la Regione Basilicata intende finanziare: progetti di ricerca delle imprese che prevedono l'impiego di ricercatori; le azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica, come i cluster tecnologici nazionali; gli incubatori di impresa; le start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e le iniziative di spin-off della ricerca.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il "Fondo sulla ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione" con una dotazione iniziale di euro 10.000,00 iscritti nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 alla Missione 20 Programma 03.
3. Lo stesso potrà essere incrementato di ulteriori risorse rinvenienti dalla programmazione del PO FESR Basilicata 2014-2020 e da ulteriori disponibilità finanziarie che dovessero realizzarsi sulla programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.

4. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.

Articolo 39

Sostegno ad interventi in materia di agenda digitale

1. Al fine di sostenere il miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC) mediante la diffusione della banda larga e il lancio delle reti ad alta velocità, l'adozione di reti e tecnologie emergenti in materia di economia digitale, lo sviluppo di prodotti e servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC, il rafforzamento delle applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusion, l'e-culture, l'e-health, in coerenza con la strategia nazionale per la crescita digitale 2014-2020 la Regione Basilicata intende finanziare:
 - a) interventi di banda ultra larga volti ad assicurare ai territori una capacità connessione ad almeno 30 mbps;
 - b) un sistema pubblico di connettività (SPC) finalizzato a garantire la connettività e l'interoperabilità delle pubbliche amministrazioni e delle relative banche dati abbinato alla predisposizione del wifi per gli edifici pubblici;
 - c) interventi di digital security nelle pubbliche amministrazioni regionali;
 - d) interventi di razionalizzazione del patrimonio ICT, di consolidamento di data center e cloud computing;
 - e) interventi connessi al Servizio Pubblico di Identità Digitale;
 - f) soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e l'innovazione dei processi interni dei vari ambiti della pubblica amministrazione, quali l'anagrafe della popolazione residente, il sistema dei pagamenti elettronici, i sistemi connessi alla fattura-

zione elettronica, i progetti di open data delle pubbliche amministrazioni, interventi di sanità digitale, quali il fascicolo sanitario elettronico regionale, e gli interventi per una scuola digitale;

g) soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese;

h) soluzioni integrate per le smart cities and communities.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il "Fondo per gli interventi in materia di agenda digitale" con una dotazione iniziale di euro 10.000,00 iscritti nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 alla Missione 20 Programma 03.
3. Lo stesso potrà essere incrementato di ulteriori risorse rinvenienti dalla programmazione del PO FESR Basilicata 2014-2020, del PSR Basilicata 2014-2020 e da ulteriori disponibilità finanziarie che dovessero realizzarsi sulla programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.
4. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.

Articolo 40

Sostegno all'accrescimento della competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo e del settore della pesca e dell'acquacoltura

1. Al fine di promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, la Regione Basilicata intende sostenere la promozione dell'imprenditorialità facilitando la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese; lo sviluppo e la realizzazione di nuovi modelli per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione; la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi; la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e

internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione. A tal fine saranno sostenuti, sia mediante sovvenzioni che mediante strumenti di ingegneria finanziaria quali i fondi di garanzia finalizzati alla concessione di finanziamenti dal sistema bancario e fondi di capitale edilizio tra cui quelli gestiti da Sviluppo Basilicata S.p.A.:

- a) interventi di supporto alla nascita di nuove imprese attraverso incentivi diretti, l'offerta di servizi e micro-finanza, anche mediante convenzioni banche/Regione per facilitare l'accesso al credito, utilizzando le g-card ismea e convenzioni assicurazioni/Regione per ridurre i tempi di emissione di polizze fideiussorie;
 - b) interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive e areali produttivi;
 - c) progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale, sostenendo in particolare la valorizzazione, la promozione dei marchi di qualità;
 - d) servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI;
 - e) investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale;
 - f) avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici;
 - g) progetti per rivitalizzare attività artigianali e di servizio anche nei centri storici, favorendo la costituzione di consorzi;
 - h) progetti per favorire l'apertura di botteghe di antichi mestieri nei centri storici.
2. Al fine di promuovere la competitività del settore agricolo e del settore della pesca e dell'acquacoltura, la Regione Basilicata intende sostenere finanziariamente le imprese del settore primario regionale per migliorare le prestazioni economiche incoraggiando la

ristrutturazione e l'ammodernamento infrastrutturale e tecnologico, in particolare per aumentare l'orientamento al mercato, la diversificazione delle attività, anche attraverso il ricambio generazionale. Inoltre, allo scopo di contrastare le difficoltà che incontrano le PMI nel settore agroalimentare regionale nell'accesso al credito presso gli istituti bancari, specialmente le startup innovative e i giovani al primo insediamento in agricoltura, che nelle fasi iniziali hanno difficoltà a reperire i finanziamenti, la Regione Basilicata promuove la costituzione di un fondo di credito che avrà il compito di fornire alle PMI i mezzi necessari per facilitare l'ottenimento di liquidità finanziaria tramite l'erogazione di crediti bancari anche attraverso l'utilizzo di garanzie aggiuntive.

3. Per le finalità del presente articolo è istituito il "Fondo per la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo e del settore della pesca e dell'acquacoltura" con una dotazione iniziale di euro 10.000,00 iscritti nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 alla Missione 20 Programma 03.
4. Lo stesso potrà essere incrementato di ulteriori risorse rinvenienti dalla programmazione del PO FESR Basilicata 2014-2020, del PSR FEASR Basilicata 2014-2020 e da ulteriori disponibilità finanziarie che dovessero realizzarsi sulla programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.
5. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.

Articolo 41

Sostegno ad interventi per la riduzione dei consumi negli edifici e nelle strutture pubbliche, per l'efficienza energetica delle strutture produttive dei cicli di produzione e per la mobilità sostenibile

1. Al fine di contenere i consumi energetici e

contribuire così al conseguimento degli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale la Regione Basilicata, in accordo con quanto espresso nella Strategia Energetica Nazionale (SEN), intende sostenere interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e per la razionalizzazione dei consumi energetici del patrimonio edilizio pubblico, compreso quello residenziale, dando priorità a quegli interventi che garantiscono da subito la realizzazione o la riqualificazione di edifici ad energia quasi zero, inclusa la realizzazione di reti per il teleriscaldamento e/o per il teleraffrescamento, l'efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, l'illuminazione pubblica, la riqualificazione energetica di interi edifici, compresi gli edifici di edilizia popolare.

2. La realizzazione o la riqualificazione di edifici di proprietà pubblica ad energia quasi zero, con particolare attenzione agli edifici scolastici e agli ospedali, saranno assicurate anche attraverso l'utilizzo delle Energy Service Company (ESCO) ed il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato.
3. Per le finalità di cui al comma 2 sono promossi, in coerenza con le disposizioni comunitarie, Contratti di Rendimento Energetico (EPC) strutturati in modo da individuare e misurare l'efficacia degli interventi di efficientamento energetico al fine di agevolare la finanziabilità dell'intervento stesso.
4. Per contribuire al sostegno della transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori, la Regione Basilicata intende sostenere altresì interventi per la realizzazione di impianti di trattamento, sistemi di stoccaggio, piattaforme logistiche e reti per la raccolta da filiera corta delle biomasse; nonché sistemi di trasporto intelligenti e lo sviluppo di infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale.
5. Al momento della richiesta delle autorizzazioni di impianti rientranti nelle categorie

dei cosiddetti "opifici dei rifiuti" o di produzione di energia da rifiuti di qualsiasi tipo, si obbligano i richiedenti a comunicare i soci, nonché gli eventuali altri finanziatori a qualsiasi titolo. Le concessioni non potranno essere cedute a terzi, se non trascorsi tre anni dalla messa in funzione degli impianti stessi.

6. Al fine di promuovere la competitività delle imprese che operano sul territorio regionale e massimizzare le ricadute economiche a livello territoriale, la Regione Basilicata intende incentivare il risparmio energetico nelle strutture e nei cicli produttivi anche attraverso l'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto, agevolando la sperimentazione e dando priorità ai settori a più alta intensità energetica. A tal fine, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, può essere sostenuta la realizzazione di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA), costituite da infrastrutture e servizi centralizzati volti alla gestione ambientale ed energetica delle imprese.
7. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico prodotto dalla circolazione dei veicoli a motore, la Regione Basilicata favorisce la realizzazione nel territorio regionale di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione, in via prioritaria metano, da parte di piccole e medie imprese commerciali operanti nel settore della distribuzione dei carburanti.
8. Al fine di promuovere interventi volti a rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare, la Regione Basilicata intende finanziare progetti mirati all'approvvigionamento e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bio-economia, nonché interventi volti a ridurre le emissioni di gas serra e di ammoniaca prodotti dall'agricoltura e per la conservazione e il sequestro di carbonio nel settore agricolo e forestale.

9. Per le finalità del presente articolo è istituito il “Fondo per la transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori” con una dotazione iniziale di euro 10.000,00 iscritti nel bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2015 alla Missione 20 Programma 03.
10. Lo stesso potrà essere incrementato di ulteriori risorse rinvenienti dalla programmazione del PO FESR Basilicata 2014-2020, del PSR FEASR Basilicata 2014-2020 e da ulteriori disponibilità finanziarie che dovessero realizzarsi sulla programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.
11. Le risorse del Fondo potranno essere impiegate anche per costituire un fondo di garanzia o un fondo di natura rotativa per la concessione di garanzie, su finanziamenti erogati alle imprese, sia per l’erogazione diretta di finanziamenti.
12. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.

Articolo 42

Sostegno agli interventi volti alla promozione dell’adattamento al cambiamento climatico, alla prevenzione e gestione dei rischi

1. Al fine di promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, gli approcci basati sugli ecosistemi e destinati a far fronte a rischi specifici garantendo la resilienza alle catastrofi e sviluppando sistemi di gestione delle stesse, la Regione Basilicata intende sostenere:
 - a) interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera;
 - b) interventi di manutenzione straordinaria del reticolo idraulico delle reti di scolo e sollevamento delle acque, laminazione delle piene e stabilizzazione delle pendici;

- c) interventi di realizzazione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi e servizi ecosistemici funzionali alla riduzione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici;
 - d) sistemi di prevenzione anche attraverso meccanismi e reti digitali interoperabili di allerta precoce;
 - e) interventi di microzonizzazione e di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio;
 - f) recupero ed allestimento degli edifici pubblici strategici destinati a centri funzionali e operativi.
2. Per le finalità del presente articolo è istituito il “Fondo per la promozione dell’adattamento al cambiamento climatico, alla prevenzione e gestione dei rischi” con una dotazione iniziale di euro 10.000,00 iscritti nel bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2015 alla Missione 20 Programma 03.
 3. Lo stesso potrà essere incrementato di ulteriori risorse rinvenienti dalla programmazione del PO FESR Basilicata 2014-2020 e da ulteriori disponibilità finanziarie che dovessero realizzarsi sulla programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.
 4. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.

Articolo 43

Misure per l’individuazione, la valutazione e la riduzione dei rischi ambientali

1. Ai fini della conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare (storico, residenziale, industriale, con particolare riguardo agli edifici strategici pubblici) e infrastrutturale, sia pubblico che privato, nonché della protezione del territorio regionale dai rischi ambientali (sismico, idrogeologico ecc.) la Regione può dotarsi di un apposito

Piano di azione i cui contenuti sono definiti in partenariato con le istituzioni universitarie e gli organismi pubblici di ricerca.

2. Il Piano di azione è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e previa consultazione delle amministrazioni locali e degli ordini professionali.
3. Il Piano di azione facilita la costruzione di un modello operativo territoriale, finalizzato a individuare e ad applicare soluzioni avanzate di riduzione dei rischi ambientali, curando con particolare attenzione il trasferimento di innovazione al mondo professionale e imprenditoriale, puntando al coinvolgimento attivo delle popolazioni residenti.
4. La mancata adozione del Piano non pregiudica l'attivazione delle procedure di selezione degli interventi di cui al precedente articolo 42.
5. Agli oneri derivanti dal Piano di azione potrà farsi fronte sia con risorse regionali sia con risorse di fonte statale e comunitaria. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.
6. Le risorse occorrenti per la fase iniziale del Piano di azione ammontano ad euro 10.000,00 e trovano copertura sulla Missione 20 Programma 03.

Articolo 44

Sostegno agli interventi volti alla tutela dell'ambiente e all'uso efficiente delle risorse

1. Al fine di sostenere investimenti nel settore dei rifiuti e nel settore dell'acqua per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione europea in materia ambientale e per soddisfare le esigenze di investimenti che vadano oltre tali obblighi, la Regione Basilicata intende sostenere:
 - a) le azioni previste nei piani di prevenzione e la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità;

- b) la realizzazione dei migliori sistemi di raccolta differenziata ed un'adeguata rete di centri di raccolta;
- c) il rafforzamento delle dotazioni impiantistiche per il trattamento e per il recupero anche di energia ai fini della chiusura del ciclo di gestione;
- d) il potenziamento delle infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione fognarie e depurative per usi civili;
- e) il miglioramento e il ripristino delle capacità di invaso;
- f) l'installazione dei sistemi di monitoraggio delle perdite di rete e di contabilizzazione dei consumi;
- g) l'introduzione di misure innovative in materia di risparmio idrico;
- h) l'integrazione e il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio della risorsa idrica; la realizzazione di infrastrutture per il pretrattamento stoccaggio e riutilizzo delle acque reflue depurate, per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali;
- i) il miglioramento della gestione delle risorse idriche, dei fertilizzanti e dei pesticidi in agricoltura.

2. Al fine di sostenere investimenti volti a promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale, proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli, migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse, ridurre l'inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione dell'inquinamento acustico la Regione Basilicata intende sostenere:
 - a) interventi per la tutela e la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo;
 - b) la diffusione della conoscenza e la fruizio-

ne del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate;

- c) la fruizione integrata di risorse culturali e naturali e la promozione delle destinazioni turistiche
 - d) le azioni previste nei prioritized action framework (PAF) e nei piani di gestione della rete natura 2000;
 - e) gli interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale
 - f) la bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal piano regionale delle bonifiche.
3. Per le finalità del presente articolo è istituito il "Fondo per la tutela dell'ambiente e l'uso efficiente delle risorse" con una dotazione iniziale di euro 10.000,00 iscritti nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 alla Missione 20 Programma 03.
 4. Lo stesso potrà essere incrementato di ulteriori risorse rinvenienti dalla programmazione del PO FESR Basilicata 2014-2020, del PSR FEASR Basilicata 2014-2020 e da ulteriori disponibilità finanziarie che dovessero realizzarsi sulla programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.
 5. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.

Articolo 45

Sostegno agli interventi volti alla promozione di sistemi di trasporto sostenibili ed all'eliminazione delle strozzature nelle principali infrastrutture di rete

1. Al fine di sostenere il miglioramento della mobilità regionale per mezzo del collegamento dei nodi secondari e terziari all'infrastruttura della TEN-T compresi i nodi multimodali, il miglioramento dei sistemi di tra-

sporto sostenibili dal punto di vista dell'ambiente, anche a bassa rumorosità e a bassa emissione di carbonio, e favorire la mobilità regionale e locale sostenibile, il ripristino dei sistemi di trasporto ferroviario globali di elevata qualità e interoperabili, la Regione Basilicata intende sostenere:

- a) interventi finalizzati al potenziamento dei servizi di trasporto pubblico regionale ed interregionale su tratte dotate di domanda potenziale, quali interventi di tipo infrastrutturale e tecnologico, il rinnovo del materiale rotabile e la promozione della bigliettazione elettronica integrata significativa, finalizzati al miglioramento del servizio, all'aumento del numero di passeggeri e del loro grado di soddisfazione;
 - b) la costruzione di nuove strade o l'adeguamento di strade esistenti per rafforzare la connessione dei nodi secondari e terziari delle "aree interne" e di quelle dove sono localizzati significativi distretti di produzione agricola e agro-industriale e di turismo con i principali assi viari e ferroviari della rete TEN-T e per rafforzare i collegamenti con le principali località turistiche, tenendo conto del limite di stanziamento stabilito dall'Accordo di partenariato 2014-2020.
2. Per le finalità del presente articolo è istituito il "Fondo sui sistemi di trasporto sostenibili" con una dotazione iniziale di euro 10.000,00 iscritti nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 alla Missione 20 Programma 03.
 3. Lo stesso potrà essere incrementato di ulteriori risorse rinvenienti dalla programmazione del PO FESR Basilicata 2014-2020 e da ulteriori disponibilità finanziarie che dovessero realizzarsi sulla programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.
 4. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.

Articolo 46**Promozione di un'occupazione sostenibile e di qualità**

1. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e l'occupazione in età adulta, la Regione intende sostenere azioni ed interventi finalizzati a:
 - a) contrastare la crescente disoccupazione giovanile e la crescita del fenomeno dei "Not in Education Employment or Training" (NEET);
 - b) porre particolare attenzione al contrasto della disoccupazione di lunga durata, in particolare in età adulta;
 - c) rafforzare la capacità competitiva del sistema imprenditoriale e i processi di adattabilità;
 - d) contrastare il divario di genere nel mercato del lavoro regionale sia per nuove assunzioni, sia a salvaguardia dell'occupazione femminile esistente;
 - e) rafforzare la capacità dei Centri per l'Impiego presenti sul territorio regionale di servizi volti a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
2. Per le finalità del presente articolo è istituito il "Fondo per l'occupazione sostenibile e di qualità" con una dotazione iniziale di euro 10.000,00 iscritti nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 alla Missione 20 Programma 03.
3. Lo stesso potrà essere incrementato di ulteriori risorse rinvenienti dalla programmazione del PO FSE 2014-2020 e da ulteriori disponibilità finanziarie che dovessero realizzarsi sulla programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.
4. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.
5. Le risorse del fondo di cui al comma 2 possono essere impiegate anche per gli interventi a favore dell'occupazione previsti dall'ar-

ticolo 21 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8 e dall'articolo 15 della Legge regionale 18 agosto 2014, n. 26.

Articolo 47**Sostegno alle azioni ed agli interventi di inclusione sociale e di lotta alla povertà ed alle forme di discriminazione**

1. Al fine di promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e le forme di discriminazione, la Regione Basilicata intende finanziare piani di investimento a livello di ambiti ottimali finalizzati ad assicurare:
 - a) la realizzazione di nuove strutture sanitarie e sociali o il recupero di quelle esistenti rivolte a minori, anziani e persone con limitazioni nell'autonomia;
 - b) investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri, compresa l'implementazione di nuove tecnologie per la telemedicina, la riorganizzazione della rete del welfare d'accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non istituzionalizzazione della cura;
 - c) interventi di potenziamento del patrimonio pubblico e privato esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali.
2. Al fine di favorire il miglioramento delle condizioni socio economiche nelle aree rurali e, in particolare, di minimizzare la percezione di isolamento sociale e fisico, che è una delle principali cause dell'abbandono dei territori rurali e montani, la Regione Basilicata intende:
 - a) sostenere progetti candidati da soggetti privati e pubblici capaci di sviluppare e mantenere la crescita economica;

- b) determinare una migliore qualità della vita per la popolazione e gli operatori rurali;
 - c) favorire la diversificazione dell'economia rurale mettendo a disposizione servizi indispensabili.
3. Al fine di ridurre la povertà, l'esclusione sociale e le situazioni di disagio e rafforzare l'economia sociale, la Regione Basilicata intende sostenere azioni ed interventi finalizzati a:
- a) spezzare il "legame" tra povertà, bassi livelli di istruzione, esclusione dal mercato del lavoro;
 - b) contrastare l'associazione tra povertà ed esclusione sociale con fenomeni di disagio di vario genere;
 - c) prevenire la diffusione della povertà anche tra i sottogruppi della popolazione regionale che, tradizionalmente, presentavano una diffusione del fenomeno più contenuta;
 - d) rispondere adeguatamente all'aumento dei bisogni di cura e assistenza connesso all'invecchiamento della popolazione;
 - e) rafforzare la parità di genere contrastando la maggiore esposizione delle donne a fenomeni di esclusione sociale;
 - f) garantire, altresì, il sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica, anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria.
4. Per le finalità del presente articolo è istituito il "Fondo per gli interventi di inclusione sociale" con una dotazione iniziale di euro 10.000,00 iscritti nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 alla Missione 20 Programma 03.
5. Lo stesso potrà essere incrementato di ulteriori risorse rinvenienti dalla programmazione del PO FESR Basilicata 2014-2020 e del PO FSE 2014-2020 e da ulteriori disponibilità finanziarie che dovessero realizzarsi sulla programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.

6. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.

Articolo 48

Sostegno degli investimenti nell'istruzione e nella formazione

1. Al fine di ridurre il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica e formativa, di migliorare le competenze chiave degli allievi e di innalzare il livello di istruzione della popolazione e di assicurare una maggiore capacità alla mobilità ed al reinserimento lavorativo della forza lavoro e di migliorare l'offerta formativa dei professionisti appartenenti a qualsiasi settore strutturati secondo qualsiasi forma, la Regione Basilicata intende sostenere azioni ed interventi finalizzati a:
- a) innalzare i livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente;
 - b) innalzare il livello di istruzione della popolazione adulta, con particolare riguardo per le fasce di istruzione meno elevate, anche nelle zone rurali;
 - c) facilitare il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro anche attraverso l'erogazione di voucher formativi a favore di disoccupati e inoccupati residenti in Basilicata, di età non superiore ai 35 anni, da utilizzare tramite l'attività di organismi formativi accreditati dalla Regione Basilicata e nello specifico per attività di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale;
 - d) garantire aggiornamenti e approfondimenti professionali finalizzati alla acquisizione specialistica di argomenti di rilevante interesse teorico e pratico.
2. Al fine di aumentare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, di migliorare la sicurezza e la fruibilità dei contesti scolastici, di diffondere la società della

conoscenza nel mondo della scuola primaria e secondaria, di innalzare il livello delle competenze nella formazione universitaria, in coerenza con il piano di dimensionamento scolastico regionale e la strategia nazionale e regionale per le aree interne, la Regione Basilicata intende sostenere:

- a) interventi di riqualificazione degli edifici scolastici;
 - b) interventi per la realizzazione di nuova edilizia scolastica ecosostenibile e creazione di smart school;
 - c) azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle zone rurali ed interne;
 - d) interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e laboratori di settore;
 - e) interventi per l'edilizia universitaria -campus, tra cui l'accessibilità alle persone con disabilità.
3. Per le finalità del presente articolo è istituito il "Fondo per la formazione e l'istruzione" con una dotazione iniziale di euro 10.000,00 iscritti nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 alla Missione 20 Programma 03.
4. Lo stesso potrà essere incrementato di ulteriori risorse rinvenienti dalla programmazione del PO FESR Basilicata 2014-2020 e del POR FSE 2014-2020 e da ulteriori disponibilità finanziarie che dovessero realizzarsi sulla programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.
5. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.

Articolo 49

Sostegno agli interventi di rafforzamento della capacità istituzionale

1. Al fine di promuovere il rafforzamento della capacità istituzionale della Regione e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, in

coerenza con le priorità individuate nel redigendo Piano di rafforzamento amministrativo regionale 2014-2020, la Regione Basilicata intende finanziare interventi ed azioni finalizzati a:

- a) migliorare, diffondere e applicare metodi di valutazione appropriati (ex-ante, in itinere ed ex-post) e rafforzare le competenze e le capacità del sistema di valutazione;
 - b) accompagnare il processo di riforma degli enti locali anche attraverso azioni per la riqualificazione del personale amministrativo degli enti coinvolti che consenta di coordinare gli obiettivi di riordino istituzionale;
 - c) ridurre gli oneri regolatori a carico delle imprese;
 - d) attuare il Codice di condotta europeo sul partenariato;
 - e) rafforzare le competenze di promozione e incentivo per il maggiore e pieno utilizzo delle centrali di committenza ed il ricorso alle stazioni uniche appaltanti;
 - f) aumentare la trasparenza della pubblica amministrazione, in particolare potenziando l'accesso alle informazioni sensibili e favorendo il riutilizzo dei dati (open data);
 - g) sviluppare/potenziare i sistemi informativi per la gestione di settori cardine di competenza regionale;
 - h) potenziare gli strumenti di monitoraggio, rendendo interoperabili le diverse banche dati e i sistemi disponibili, per facilitare la lettura dei fenomeni e la valutazione delle politiche;
 - i) migliorare e rafforzare le adesioni ai finanziamenti europei diretti da parte degli Enti locali.
2. Per le finalità del presente articolo è istituito il "Fondo per il rafforzamento della capacità istituzionale" con una dotazione iniziale di

euro 10.000,00 iscritti nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 alla Missione 20 Programma 03.

3. Lo stesso potrà essere incrementato di ulteriori risorse rinvenienti dalla programmazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 e da ulteriori disponibilità finanziarie che dovessero realizzarsi sulla programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.
4. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.

Articolo 50

Istituzione fondo rotativo per la progettazione a favore degli Enti pubblici

1. La Regione intende razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici territoriali, con particolare riguardo alla realizzazione di interventi propri, degli Enti locali anche in forma associata e degli altri enti pubblici, ammessi a cofinanziamento nazionale o comunitario, attraverso il sostegno specifico alla predisposizione di progettualità per il dissesto idrogeologico.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, è istituito il "Fondo rotativo per la progettazione" con una dotazione iniziale di euro 50.000,00. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida per disciplinare le modalità operative e di attuazione del Fondo.
3. Alla copertura finanziaria dell'onere di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla Missione 01 Programma 03.

Articolo 51

Disposizioni attuative

1. Le modalità di selezione dei progetti di cui al presente capo sono definite con provvedi-

menti della Giunta regionale in coerenza con le previsioni dei Regolamenti comunitari relativi ai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, dell'Accordo di Partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, dei piani e degli strumenti programmatici regionali settoriali, della strategia regionale di specializzazione intelligente, dei programmi regionali 2014-2020 cofinanziati dai fondi FESR, FSE e FEASR presentati alla Commissione europea.

2. Il perseguimento delle finalità di cui al presente capo è garantito con le risorse di cui al "Fondo per la programmazione comunitaria" istituito all'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8.
3. La Giunta regionale, in presenza delle occorrenti risorse, anche di fonte comunitaria, è autorizzata ad incrementare la dotazione dei fondi di cui agli articoli del capo V fino all'importo di euro 15.000.000,00 per destinarle al conseguimento delle rispettive finalità. La Giunta regionale acquisisce il previo parere delle Commissioni consiliari competenti per materia, in forma congiunta, da rendere entro 15 giorni dalla ricezione della proposta.
4. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in coerenza con le previsioni sull'agenda urbana dettate dai regolamenti comunitari dei fondi SIE 2014-2020 e dell'Accordo di Partenariato, attiva tavoli tecnici negoziali con le città di Potenza e Matera finalizzati a definire le strategie urbane ed il percorso volto alla selezione delle operazioni.
5. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in coerenza con le previsioni in materia di investimenti territoriali integrati (ITI), di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) e con la strategia nazionale per le aree interne dei regolamenti comunitari dei fondi SIE 2014-2020 e dell'Accordo di Partenariato, at-

tiva le procedure per definire le strategie di sviluppo territoriale a livello di ambiti ottimali e le modalità di selezione delle operazioni.

6. La Giunta regionale include nella relazione per la sessione comunitaria del Consiglio regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 31 anche le informazioni relative all'attuazione degli interventi relativi al presente capo.

Articolo 52

Contributo al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Matera

1. Al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Matera è riconosciuto un contributo straordinario pari ad euro 700.000,00 per far fronte agli oneri sostenuti e da sostenere ai fini della manutenzione della tratta ferroviaria Casal Sabini-Jesce.
2. Per le finalità anzidette sono stanziati complessivamente euro 700.000,00 di cui euro 200.000,00 per l'anno 2015 ed euro 250.000,00 rispettivamente per gli anni 2016 e 2017 a valere sulla Missione 14 Programma 01 del bilancio pluriennale 2015-2017.

CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 53

Integrazioni all'art. 32 della L.R. 8 agosto 2013, n. 18 e s.m.i.

1. All'art. 32 della L.R. 8 agosto 2013, n.18 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il comma 5bis:
"5 bis. Al fine di garantire piena operatività alla Stazione Unica Appaltante ed alla relativa struttura dipartimentale, istituita presso l'Area Istituzionale della Presidenza della

Giunta Regionale, denominata SUARB (Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata), è assicurata la copertura finanziaria, stimata in euro 200.000,00 annui, a valere sulla Missione 01 Programma 10 del bilancio pluriennale 2015/17, fermo restando il rispetto dei vincoli di spesa in materia di costi di funzionamento e per il personale scaturenti dalla vigente normativa statale."

2. All'art. 32 della L.R. 8 agosto 2013, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto un ulteriore comma:

"5 ter. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta presenta una relazione alla Commissione consiliare permanente sull'attività svolta dal SUARB anche rispetto ai modelli organizzativi adottati."

Articolo 54

Modifica all'art. 9 della legge regionale 30 aprile 2014, n.8

1. La lettera c. del comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 30 aprile 2014, n.8 è così modificata:

"c. il riconoscimento premiale pari al 100 per cento in relazione al maggior gettito derivante dall'azione di accertamento e di contrasto dell'elusione fiscale in attuazione dell'art.12 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42)."

Articolo 55

Interventi di recupero alloggi sfitti

1. A valere sui fondi assegnati all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (A.T.E.R.) di Potenza con delibera del Consiglio regionale 12 gennaio 2005, n. 896, pubblicata sul B.U.R. n. 12 del 16 febbraio 2005 (Programma di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata - anno 2003) è autoriz-

zato il prelievo di euro 1.500.000,00 per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata finalizzati al recupero degli alloggi sfitti, gestiti dall'Azienda, in cattivo stato di manutenzione da riqualificare e rimettere nel circuito abitativo a vantaggio delle fasce sociali più deboli, agevolando nel contempo la ripresa delle attività imprenditoriali del settore edilizio.

2. Al fine di dare priorità a situazioni di particolare disagio sociale, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 24 con delibera di Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, per una quota di alloggi non superiore al 10% degli alloggi sfitti di cui al comma 1, sono individuati requisiti di accesso aggiuntivi, rispetto a quelli stabiliti dallo stesso art. 3 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 24.

Articolo 56

Rimborso dell'IVA sostenuta dagli enti pubblici non commerciali per la partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata 2007/2013

1. L'accesso al fondo IVA, istituito con deliberazione di Giunta regionale del 13 novembre 2012, n. 1530 di presa d'atto delle disposizioni di cui alla delibera CIPE dell'11 luglio 2012, è consentito, indipendentemente dalla tipologia di beneficiario prevista dal PSR 2007/2013 e dai relativi bandi, anche agli enti pubblici non commerciali, così come individuati dal D. Lgs. n. 460/1997, in cui l'elemento distintivo è costituito dal fatto che, ai sensi della legge istitutiva e dello statuto, l'attività essenziale per la realizzazione degli scopi primari non è lo svolgimento di attività di natura commerciale.
2. A tal fine per l'anno 2015 è assicurata una copertura finanziaria pari ad euro 100.000,00 sulla Missione 06 Programma 01. Per gli anni successivi si provvederà mediante stanziamenti sulle rispettive leggi di bilancio.

Articolo 57

Modifica all'art.8 della L.R. 27 ottobre 2014, n.30 "Misure di contrasto della diffusione del gioco d'azzardo patologico"

1. L'articolo 8 della L.R. 27 ottobre 2014, n. 30 è così modificato:
 "1. La Regione Basilicata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 riduce l'aliquota IRAP di cui all'art. 16 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 dello 0,92% agli esercizi che provvedono volontariamente, entro il 31 dicembre precedente a quello a cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 commi 6 e 7 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 nei locali in cui si svolge l'attività.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2016, tutti gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi da gioco di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'art. 16 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 aumentata dello 0,92%."

Articolo 58

Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

1. La Regione assicura il rispetto dei vincoli di riduzione dei costi degli apparati amministrativi della Giunta regionale, prescritti dalla vigente normativa statale, e, per l'effetto, è autorizzato l'incremento di euro 50.000,00 delle spese di funzionamento dell'autoparco regionale a valere sulla Missione 01 Programma 03 e la corrispondente riduzione della spesa per missioni del personale a valere sulla Missione 01 Programma 10.

Articolo 59**Completamento interventi finanziati dalla
Delibera CIPE 120/1999
"Accordo di programma Val Basento"**

1. Al fine di consentire le verifiche e i controlli previsti dall'art. 12 delle direttive attuative di cui alla delibera di Giunta regionale n. 2123/2009 necessari per il completamento degli interventi finanziati con delibera CIPE n. 120 del 30 giugno 1999 e per l'espletamento degli adempimenti di cui alla delibera di Consiglio regionale n. 119/2011, è stanziata una somma pari ad euro 600.000,00 per il triennio 2015-2017 a valere sulla missione 14 programma 01, di cui euro 100.000,00 per l'annualità 2015, euro 200.000,00 per l'annualità 2016, euro 300.000,00 per l'annualità 2017.
2. Al fine di rilanciare la competitività dell'area Val Basento, la Giunta predispone, entro 180 giorni, di concerto con il Consorzio di Sviluppo Industriale e con il Comune interessato, un piano di ampliamento dell'area compresa quella di proprietà dell'ex Consorzio La Felandina, su cui è possibile attuare gli accordi di programma Val Basento.

Articolo 60**Modifica dell'art. 20 L.R. 30 aprile 2014, n. 8**

1. L'art. 20 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 20**Livelli minimi di funzionalità delle scuole**

1. Al fine di garantire i livelli minimi di funzionalità delle scuole e tenuto conto dei maggiori oneri sostenuti dall'aggiudicatario dei lavori di ripristino e mantenimento della funzionalità e del decoro degli immobili adibiti ad istituzioni scolastiche ed educative statali, per far fronte alle indennità spettanti ai lavoratori interessati dalla mobilità territoriale è riconosciuta

al predetto aggiudicatario negli anni 2014, 2015 e 2016 un contributo complessivamente pari a euro 200.000,00 finalizzato al rimborso delle spese di trasferta convenute nella contrattazione di II livello.

2. Le spese per l'attuazione del presente articolo trovano copertura nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 alla Missione 04 Programma 07.
 3. La Giunta Regionale con proprio atto individua le modalità per la concessione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1."
2. È abrogato l'art. 16 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26.

Articolo 61**Modifiche ed integrazioni alla L.R.
18 agosto 2014, n. 26**

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26, le parole "senza oneri finanziari aggiuntivi" sono soppresse.
2. All'articolo 27 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
"1 bis. Eventuali oneri connessi alle convenzioni di cui al comma 1 potranno gravare su programmi cofinanziati da risorse comunitarie o, in generale, sulle risorse della programmazione regionale unitaria."

Articolo 62**Disposizioni in materia di assistenza tecnica**

1. Sono rinnovati sino al 31 dicembre 2015 i contratti dei collaboratori di assistenza tecnica a valere sul PO FESR Basilicata 2007-2013 e sul PSR Basilicata 2007-2013, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 120G.2014/D.00302 e n. 1401.2014/D.00146, al fine di supportare l'azione di accelerazione della spesa da parte dei beneficiari per

scongiurare il mancato completamento delle operazioni entro la data ultima di ammissibilità delle spese fissata al 31 dicembre 2015 e la perdita di risorse comunitarie ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006, degli orientamenti di chiusura dei Programmi operativi 2007-2013 cofinanziati dai fondi strutturali di cui alla Decisione della Commissione europea C(2013)1573 del 20 marzo 2013 e dell'articolo 71, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1698/2005.

2. La spesa relativa al rinnovo dei contratti di cui al comma 1 è assicurata dalle risorse dell'Assistenza Tecnica del PO FESR Basilicata 2007-2013 e del PSR Basilicata 2007-2013 a valere sulla Missione 01 Programma 11 e Missione 16 Programma 01.

Articolo 63

Disposizioni in materia di contratti di collaborazione

1. Al fine di assicurare la continuità delle attività in materia di sviluppo industriale di cui all'articolo della presente legge rubricato "Completamento interventi finanziati dalla Delibera CIPE 120/1999 "Accordo di programma Val Basento", di internazionalizzazione delle imprese e di tutela ambientale e del territorio e di valorizzazione artistico-culturale i contratti di collaborazione stipulati per tali finalità, di cui alle determinazioni dirigenziali nn. 15A2-2014/D.274, 15A2-2014/D.273, 19A2-2014/D.180, 19A2-2014/D.171, 71AW-2013/D.2817 sono rinnovati fino al 31 dicembre 2015.
2. La spesa relativa al rinnovo dei contratti di cui al comma 1 è assicurata rispettivamente dalle risorse stanziare, per il 2015, a valere sulla Missione 14 Programma 01, sulla Missione 09 Programma 08, sulla Missione 17 Programma 01 e sulla Missione 01 Programma 03.

Articolo 64

Modifica all'art. 28 della L.R.

4 agosto 2011, n. 17

1. Il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. 4 agosto 2011, n. 17 e s.m.i. è sostituito con il seguente:

"7. La Regione Basilicata definisce, con atto deliberativo della Giunta regionale, un contributo pari a euro 230.000,00 finalizzato a garantire i contratti di cui sopra da destinare alle forme associative degli enti locali. Tale contributo trova copertura finanziaria per l'esercizio 2015 a valere sulla Missione 18 Programma 01."

Articolo 65

Interventi a favore delle zone colpite dagli eventi alluvionali degli anni 2011 e 2013

1. La Regione interviene con misure di solidarietà al fine di concorrere al ristoro dei danni al patrimonio immobiliare e mobiliare causati dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel territorio regionale negli anni 2011 e 2013.
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1 è istituito apposito Fondo di solidarietà. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, sentito il parere della Commissione Consiliare competente, individua i requisiti e i criteri per l'accesso al Fondo, la misura del sostegno nonché le modalità di erogazione.
3. Sono destinate al Fondo risorse finanziarie pari a euro 200.000,00 per l'anno 2015, ad euro 200.000,00 per l'anno 2016 e ad euro 4.600.000,00 per l'anno 2017 che trovano copertura sulla Missione 11 Programma 02.

Articolo 66

Adeguamento dei canoni delle concessioni di acque minerali

1. All'articolo 42 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 43, così come modificato dall'ar-

ticolo 41 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16, al comma 7 le parole "0,60" sono sostituite dalle parole "euro 1".

2. La Giunta regionale è impegnata ad adeguare le royalties derivanti dall'imbottigliamento e dall'emungimento dell'acqua secondo i criteri dettati nel 2006 dalla Conferenza Stato-Regioni nell'ambito della legge di assestamento di bilancio.

Articolo 67

Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili

1. A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese giovanili o femminili che si costituiscono con sede legale e operativa nel territorio regionale, individuate al comma 2, è ridotta di tre punti percentuali. L'aliquota ridotta si applica per il primo anno di costituzione e per i due anni successivi.
2. La Regione concede le agevolazioni di cui al comma 1 per la costituzione da parte di giovani o da parte di donne di imprese individuali, società e cooperative nei settori produttivo, commerciale e dei servizi. Si definiscono costituite da giovani o da donne:
 - a) le imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni o siano donne;
 - b) le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il sessanta per cento donne o persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da donne o da persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.
3. Non si considerano nuove imprese, ai fini del presente articolo, quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle società. L'agevolazione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 68

Ulteriori agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1. Ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per il settore privato, i soggetti passivi ad esclusione delle imprese con più di 100 dipendenti e delle imprese a capitale anche parzialmente pubblico, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", che incrementano all'anno d'imposta 2015 il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, possono dedurre un importo fino ad euro 30.000,00 per ogni nuovo lavoratore assunto, a partire dall'anno di assunzione e fino al secondo anno compiuto, nel rispetto della vigente disciplina in materia di aiuti di Stato e nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per ciascun esercizio. Gli importi deducibili di cui al presente comma sono aumentati sino al doppio, se l'assunzione a tempo indeterminato riguarda un lavoratore ultracinquantenne.
2. Gli stessi soggetti di cui al comma 1 che assumono lavoratori, incrementando l'organico, con contratto a tempo determinato della durata di almeno due anni, possono dedurre ai medesimi fini di cui al comma 1, un importo fino a euro 15.000,00 per ogni nuovo lavoratore assunto, a partire dall'anno di assunzione e fino al massimo della durata della stessa, nel rispetto della vigente disciplina in materia di aiuti di Stato e nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per ciascun esercizio.
3. Gli importi deducibili di cui ai commi 1 e 2 non possono comunque superare il costo del singolo dipendente.

4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce e approva con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, i criteri e le modalità operative per l'attuazione del presente articolo.
5. L'agevolazione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
6. Le minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono compensate dalle maggiori entrate previste dall'aumento stabilito dall'articolo 38 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8.

Articolo 69

Interventi in favore dei Comuni colpiti dal dissesto idrogeologico

1. Per far fronte alle esigenze evidenziate dal Comune di Avigliano in ordine ad un vasto movimento franoso nel centro storico che ha determinato l'emissione di un'ordinanza di sgombero di edifici abitativi, che necessita con urgenza di un monitoraggio atto a misurare l'entità del movimento è destinata la cifra di euro 50.000,00 a valere sulla Missione 01 Programma 09.
2. Per far fronte alle esigenze evidenziate da diversi Comuni rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico che interessano i loro territori, con priorità ai casi in cui è stata necessaria l'emissione di ordinanze di sgombero, tali da richiedere monitoraggio e studi dei fenomeni, sono destinati specifici fondi rinvenienti da risorse europee.

Articolo 70

Modifica all'art. 16 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27 è così modificato:

“1. La Regione, al fine di consentire l'acquisto o la ristrutturazione di una o più sedi nell'ambito del territorio della Provincia di Matera, anche facenti parte del patrimonio della Regione Basilicata, assicura all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) le risorse necessarie alla copertura della quota di finanziamento.”.

Articolo 71

Contributo per il sostegno dei corsi di laurea in Scienze motorie

1. Per soddisfare le specifiche esigenze connesse alla formazione teorica e tecnico-pratica degli studenti iscritti a corsi di lauree in Scienze delle attività motorie e sportive o relativi corsi di laurea specialistici riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la Regione destina per l'anno accademico 2014/2015 un contributo complessivo di euro 100.000,00 a enti pubblici o privati attualmente operanti in Basilicata.
2. In attuazione del precedente comma, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta apposito avviso pubblico.
3. La copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 è assicurata per euro 30.000,00 sull'esercizio finanziario 2015 e per euro 70.000,00 sull'esercizio finanziario 2016 a valere sulla Missione 04 Programma 04.

Articolo 72

Modifica all'art. 24 della L.R. 5 novembre 2014, n. 32

1. Dopo il comma 2 dell'art. 24 della L.R. 5 novembre 2014, n. 32 è aggiunto il comma 2 bis:
 “2 bis. Per la costituzione e il funzionamento della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI), la Regione dispone di un finanziamento a favore del-

la Federazione italiana Consorzi Enti industrializzazione (FICEI) di euro 10.000,00 per il 2015 a valere sulla Missione 14 Programma 01.”.

Articolo 73

Finanziamento per la creazione di un museo multimediale nell'area Teana – Chiaromonte

1. Nel rispetto del principio di cui alla legislazione statale in materia di promozione ed organizzazione di attività culturali e di valorizzazione dei beni mobili artistici, è disposto un finanziamento di euro 10.000,00 per la realizzazione di un museo multimediale ricadente nell'area del comune di Teana e/o Chiaromonte per conservare, veicolare e divulgare il pensiero e l'opera dell'artista internazionale di origini lucane Marino di Teana.
2. Detto stanziamento trova copertura nei finanziamenti a valere sulla Missione 05 Programma 02.

Articolo 74

Disposizioni in materia di Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici

1. Nelle more dell'espletamento della procedura di selezione attivata con DD n. 11A2.2014/D.00391 del 21 ottobre 2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale n. 43 del 7 novembre 2014, per il reclutamento degli esperti del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici di cui all'articolo 12 della Legge regionale 24 giugno 1997, n. 30, come modificato dall'articolo 6 della Legge regionale 14 aprile 2000, n. 48 e dall'articolo 10 della L.R. 1° marzo 2001, n. 8, sono rinnovati fino al 31 luglio 2015 i contratti degli esperti aggregati del succitato Nucleo di Valutazione di cui alla D.G.R. n. 2205/2009 al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti stabiliti all'articolo 1 della Legge n. 17 maggio 1999, n. 144, ivi

incluse le valutazioni delle politiche di coesione regionali cofinanziate dalle risorse della programmazione regionale unitaria a valere sulla programmazione 2007-2013 in corso di attuazione (FESR, FSE, FEASR e FAS/FSC) nonché le attività di valutazione ex ante delle proposte di programmi regionali 2014-2020 finanziati dai fondi FESR e FEASR ai sensi degli articoli 54 e 55 del Regolamento UE n. 1303/2013.

2. Il rinnovo dei contratti di cui al comma 1 è disposto alle condizioni di cui allo schema di contratto adottato con la D.G.R. n. 242/2014 e per un compenso lordo mensile di importo pari a quello spettante ai collaboratori di cui all'articolo della presente legge, rubricato “Disposizioni in materia di assistenza tecnica”.
3. La spesa relativa al rinnovo dei contratti di cui al comma 1 è assicurata dalle risorse dell'Assistenza Tecnica del PO FESR Basilicata 2007-2013 a valere sulla Missione 01 Programma 11.

Articolo 75

Disposizioni in materia di informazione e comunicazione

1. Nelle more dell'espletamento della procedura di selezione attivata con D.G.R. n. 293 dell'11 marzo 2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale n. 8 del 16 marzo 2014, per il reclutamento di risorse da impiegare nelle attività connesse all'informazione e alla comunicazione dei Programmi Operativi Regionali cofinanziati dal fondo FESR, il Direttore dell'Ufficio Stampa si avvale, fino al 31 luglio 2015, mediante contratti di collaborazione, dei giornalisti di cui alla D.D. 7102.2012-D.514 del 30 marzo 2012 nonché della D.G.R. del 27 marzo 2013, n. 349 al fine di supportare lo svolgimento delle attività di comunicazione relative al PO FESR Basilicata 2007-2013 ai sensi del Regolamento CE n. 1828/2006 e del relativo Piano di Comuni-

cazione, nella fase di chiusura del programma nonché per le attività di comunicazione relative alla proposta di PO FESR 2014-2020 ai sensi del Regolamento UE n. 1303/2013.

2. I contratti dei giornalisti di cui al comma 1 sono disposti alle condizioni di cui allo schema di contratto adottato con la D.G.R. n. 242/2014, nel rispetto dell'art. 2 del vigente Contratto Nazionale dei Giornalisti e per un compenso lordo mensile di importo pari a quello spettante ai collaboratori di cui all'articolo della presente legge rubricato "Disposizioni in materia di assistenza tecnica".
3. La spesa relativa all'attivazione dei contratti di cui al comma 1 è assicurata dalle risorse dell'Assistenza Tecnica del PO FESR Basilicata 2007-2013 a valere sulla Missione 01 Programma 11.

Articolo 76

Aree demaniali marittime

1. In attesa del riordino e della revisione definitivi del quadro normativo nazionale in materia di demanio marittimo, secondo i principi comunitari, e nelle more dell'approvazione della Variante al Piano regionale di utilizzo delle aree demaniali marittime, con validità annuale e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, al fine di favorire le attività turistiche balneari legate alle strutture turistiche ricettive, in deroga a quanto stabilito dall'art. 34 della legge regionale 2 febbraio 2006, n.1, alle aziende che nell'ultimo quinquennio hanno sostenuto investimenti per la realizzazione di strutture ricettive prospicienti il mare e non dispongono di servizi in sito, possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime provvisorie e stagionali al fine di consentire l'offerta dei servizi per la balneazione agli ospiti delle strutture.
2. Alla autorizzazione di cui al comma 1 provvede il dirigente del competente ufficio.
3. Il presente articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Articolo 77

Fondo per l'ammodernamento tecnologico delle scuole professionali

1. Al fine di promuovere e migliorare la formazione professionale degli studenti degli Istituti Professionali presenti nella Regione Basilicata, con la presente disposizione viene costituito un fondo destinato all'ammodernamento dei laboratori, delle strumentazioni scientifiche e tecniche presenti nelle scuole professionali pubbliche della Regione Basilicata.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito il "Fondo per l'ammodernamento tecnologico dei laboratori delle scuole professionali pubbliche", con una dotazione iniziale di euro 10.000,00 iscritti nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 nella Missione 20 Programma 03.
3. Il fondo potrà essere finanziato anche con altre risorse provenienti dallo Stato e con fondi Comunitari.

Articolo 78

Contributo straordinario alle società calcistiche

1. Al fine di promuovere l'immagine della Basilicata e di favorire la crescita dei vivai sportivi, in deroga a quanto stabilito dalla L.R. 1° dicembre 2004, n. 26, per l'annualità 2015, una somma pari ad euro 200.000,00 è ripartita, a titolo di contributo straordinario, tra le società di calcio a 11 lucane che partecipano a campionati nazionali.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'utilizzo di una somma di pari importo prelevata dalle risorse stanziare per il finanziamento dei piani e dei programmi di cui alla L.R. 1 dicembre 2004, n. 26 alla Missione 06 Programma 01 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015.

Articolo 79**Contributo straordinario al Comune di Castelluccio Inferiore**

1. E' riconosciuto al Comune di Castelluccio Inferiore un contributo straordinario pari ad euro 87.000,00 per far fronte ai maggiori oneri sostenuti ai fini del conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani.
2. La copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 è assicurata per euro 37.000,00 sull'esercizio finanziario 2015 e per euro 50.000,00 sull'esercizio finanziario 2016 a valere sulla Missione 18 Programma 01 del bilancio di previsione 2015/2017.

Articolo 80**Modifica dell'art. 30 della Legge regionale 30 aprile 2014, n. 8**

1. L'art. 30 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 30**Promozione delle attività sportive**

1. La Regione riconosce l'importo di euro 50.000,00 ad associazioni e società sportive aventi sede in Basilicata e che, nell'anno 2014, abbiano partecipato, con atleti lucani iscritti, a campionati internazionali ottenendo riconoscimenti di primario prestigio atti a promuovere e a veicolare l'immagine della Basilicata in ambito mondiale nelle eccellenze sportive.
2. In attuazione del comma 1, il competente ufficio del Dipartimento Presidenza, emana, con Determinazione Dirigenziale, apposito Avviso.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le risorse di cui alla Missione 01 Programma 02 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015.".

CAPO VII**DISPOSIZIONI FINALI****Articolo 81****Copertura finanziaria**

1. Le autorizzazioni di spesa per l'esercizio finanziario 2015 contenute nella presente legge trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2015.
2. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2016 e 2017, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2015-2017.

Articolo 82**Entrata in vigore**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 27 gennaio 2015

PITTELLA




Tabella A

REGIONE BASILICATA

**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN
RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGI
REGIONALI LA CUI QUANTIFICAZIONE
ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE
DI BILANCIO**

Tabella A



REGIONE BASILICATA
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGI REGIONALI LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI BILANCIO

Missione Programma	Previsioni 2015 €	Previsioni 2016 €	Previsioni 2017 €
01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo			
01 Organi istituzionali	115.000,00	50.000,00	50.000,00
02 Segreteria generale	4.145.000,00	2.275.000,00	1.692.000,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	930.000,00	780.000,00	370.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	210.000,00	149.000,00	150.000,00
08 Statistica e sistemi informativi	171.278,25	210.000,00	160.000,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	185.000,00	50.000,00	15.000,00
10 Risorse umane	20.300,00	20.300,00	20.300,00
11 Altri servizi generali	757.000,00	601.000,00	596.000,00
Totale Missione 01	6.533.578,25	4.135.300,00	3.053.300,00
02 Giustizia			
01 Uffici giudiziari	0,00	300.000,00	0,00
Totale Missione 02	0,00	300.000,00	0,00
04 Istruzione e diritto allo studio			
01 Istruzione prescolastica	600.000,00	600.000,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	192.873,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	1.730.000,00	2.770.000,00	2.300.000,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	4.721.000,00	3.300.000,00	0,00
07 Diritto allo studio	1.108.000,00	480.000,00	0,00
Totale Missione 04	8.351.873,00	7.150.000,00	2.300.000,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	5.805.500,00	2.718.664,00	2.210.244,00
Totale Missione 05	5.805.500,00	2.718.664,00	2.210.244,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			
01 Sport e tempo libero	1.060.700,00	520.000,00	520.000,00
02 Giovani	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Missione 06	1.095.700,00	555.000,00	555.000,00
07 Turismo			
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	689.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 07	689.000,00	0,00	0,00

Tabella A



REGIONE BASILICATA

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGI REGIONALI LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI BILANCIO

Missione Programma	Previsioni 2015 €	Previsioni 2016 €	Previsioni 2017 €
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
01 Urbanistica e assetto del territorio	50.000,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	305.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 08	355.000,00	0,00	0,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
01 Difesa del suolo	100.000,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	8.100.000,00	5.730.000,00	150.000,00
03 Rifiuti	3.427.500,00	3.300.000,00	3.000.000,00
04 Servizio idrico integrato	2.420.000,00	4.900.000,00	3.000.000,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2.530.780,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	350.000,00	200.000,00	0,00
Totale Missione 09	16.928.280,00	14.130.000,00	6.150.000,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità			
02 Trasporto pubblico locale	28.296.475,14	41.232.591,34	56.405.000,00
04 Altre modalità di trasporto	140.000,00	114.707,00	0,00
Totale Missione 10	28.436.475,14	41.347.298,34	56.405.000,00
11 Soccorso civile			
01 Sistema di protezione civile	120.000,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	200.000,00	200.000,00	4.600.000,00
Totale Missione 11	320.000,00	200.000,00	4.600.000,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	20.000,00	20.000,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	40.000,00	40.000,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.500.000,00	3.000.000,00	5.449.000,00
05 Interventi per le famiglie	7.150.000,00	750.000,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	15.853.111,00	18.000.000,00	18.000.000,00
08 Cooperazione e associazionismo	615.000,00	425.000,00	0,00
Totale Missione 12	26.178.111,00	22.235.000,00	23.449.000,00
13 Tutela della salute			
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	3.000.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	1.909.000,00	1.100.000,00	0,00
Totale Missione 13	4.909.000,00	7.300.000,00	6.200.000,00

Tabella A



REGIONE BASILICATA

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGI REGIONALI LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI BILANCIO

Missione Programma	Previsioni 2015 €	Previsioni 2016 €	Previsioni 2017 €
14 Sviluppo economico e competitività			
01 Industria, PMI e Artigianato	530.000,00	820.000,00	530.000,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	16.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 14	546.000,00	820.000,00	530.000,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	148.660,22	60.000,00	60.000,00
03 Sostegno all'occupazione	4.500.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 15	4.648.660,22	60.000,00	60.000,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	12.297.600,91	4.070.000,00	4.070.000,00
02 Caccia e pesca	125.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 16	12.422.600,91	4.070.000,00	4.070.000,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
01 Fonti energetiche	3.150.000,00	2.650.000,00	2.000.000,00
Totale Missione 17	3.150.000,00	2.650.000,00	2.000.000,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2.067.000,00	50.000,00	0,00
Totale Missione 18	2.067.000,00	50.000,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti			
03 Altri Fondi	5.000.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 20	5.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE TABELLA A	127.536.778,52	107.721.262,34	111.582.544,00



Tabella B

REGIONE BASILICATA

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

Tabella B



REGIONE BASILICATA
RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE
SPESE IN CONTO CAPITALE

Missione Programma	Previsioni 2015 €	Previsioni 2016 €	Previsioni 2017 €
01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo			
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	98.120,00	300.000,00	0,00
Totale Missione 01	98.120,00	300.000,00	0,00
04 Istruzione e diritto allo studio			
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	320.000,00	250.000,00	0,00
04 Istruzione universitaria	8.000.000,00	3.800.000,00	0,00
Totale Missione 04	8.320.000,00	4.050.000,00	0,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.414.276,42	800.000,00	1.500.000,00
Totale Missione 05	1.414.276,42	800.000,00	1.500.000,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			
01 Sport e tempo libero	3.000.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 06	3.000.000,00	0,00	0,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	100.000,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5.170.000,00	5.000.000,00	0,00
Totale Missione 08	5.170.000,00	5.100.000,00	0,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
01 Difesa del suolo	2.300.000,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	40.000,00	300.000,00	300.000,00
03 Rifiuti	680.000,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	38.860.000,00	100.000,00	0,00
Totale Missione 09	41.880.000,00	400.000,00	300.000,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità			
05 Viabilità e infrastrutture stradali	41.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 10	41.000,00	0,00	0,00

Tabella B



REGIONE BASILICATA

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

Missione Programma	Previsioni 2015 €	Previsioni 2016 €	Previsioni 2017 €
11 Soccorso civile			
01 Sistema di protezione civile	920.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale Missione 11	920.000,00	400.000,00	400.000,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
02 Interventi per la disabilità	1.080.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 12	1.080.000,00	0,00	0,00
13 Tutela della salute			
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	18.500.000,00	0,00	3.000.000,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	1.785.000,00	3.585.000,00	1.000.000,00
Totale Missione 13	20.285.000,00	3.585.000,00	4.000.000,00
14 Sviluppo economico e competitività			
01 Industria, PMI e Artigianato	2.640.000,00	7.357.599,57	3.393.742,68
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	250.000,00	250.000,00
03 Ricerca e innovazione	15.681.000,00	19.081.000,00	24.081.000,00
Totale Missione 14	18.321.000,00	26.688.599,57	27.724.742,68
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
02 Formazione professionale	150.000,00	50.000,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	1.000.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 15	1.150.000,00	50.000,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	3.772.429,16	0,00	0,00
Totale Missione 16	3.772.429,16	0,00	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	650.000,00	150.000,00	0,00
Totale Missione 18	650.000,00	150.000,00	0,00
TOTALE TABELLA B	106.101.825,58	41.523.599,57	33.924.742,68



Tabella C

REGIONE BASILICATA

CONCORSO FINANZIARIO DELLA REGIONE A PROGRAMMI O ALTRE FORME DI INTERVENTO PROMOSSI E SOSTENUTI DALLO STATO

Tabella C



REGIONE BASILICATA

CONCORSO FINANZIARIO DELLA REGIONE A PROGRAMMI O ALTRE FORME DI INTERVENTO PROMOSSI E SOSTENUTI DALLO STATO

Missione Programma	Previsioni 2015 €	Previsioni 2016 €	Previsioni 2017 €
04 Istruzione e diritto allo studio			
03 Edilizia scolastica	210.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 04	210.000,00	0,00	0,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			
02 Giovani	440.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 06	440.000,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità			
05 Viabilità e infrastrutture stradali	90.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 10	90.000,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
02 Interventi per la disabilità	840.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 12	840.000,00	0,00	0,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
02 Formazione professionale	15.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 15	15.000,00	0,00	0,00
TOTALE TABELLA C	1.595.000,00	0,00	0,00



Tabella D

REGIONE BASILICATA

LIMITI DI IMPEGNO PER INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI

Tabella D



REGIONE BASILICATA

LIMITI DI IMPEGNO PER INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI

Missione Programma	Previsioni 2015 €	Previsioni 2016 €	Previsioni 2017 €
04 Istruzione e diritto allo studio			
03 Edilizia scolastica	214.000,00	174.000,00	144.000,00
04 Istruzione universitaria	360.000,00	360.000,00	360.000,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Totale Missione 04	1.774.000,00	1.734.000,00	1.704.000,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	2.795.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00
Totale Missione 05	2.795.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			
01 Sport e tempo libero	1.843.300,00	1.083.300,00	1.073.300,00
Totale Missione 06	1.843.300,00	1.083.300,00	1.073.300,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
04 Servizio idrico integrato	1.352.000,00	1.352.000,00	1.352.000,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale Missione 09	1.652.000,00	1.652.000,00	1.652.000,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità			
02 Trasporto pubblico locale	2.357.585,51	2.074.000,00	2.060.000,00
Totale Missione 10	2.357.585,51	2.074.000,00	2.060.000,00
13 Tutela della salute			
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	352.000,00	352.000,00	352.000,00
Totale Missione 13	352.000,00	352.000,00	352.000,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1.901.815,01	1.889.196,01	1.889.196,01
Totale Missione 16	1.901.815,01	1.889.196,01	1.889.196,01

Tabella D



REGIONE BASILICATA
LIMITI DI IMPEGNO PER INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI

Missione Programma	Previsioni 2015 €	Previsioni 2016 €	Previsioni 2017 €
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
01 Fonti energetiche	223.000,00	223.000,00	223.000,00
Totale Missione 17	223.000,00	223.000,00	223.000,00
TOTALE TABELLA D	12.898.700,52	11.802.496,01	11.748.496,01



Tabella E

REGIONE BASILICATA

**STANZIAMENTI DA ISCRIVERE PER IL
PROGRAMMA OPERATIVO F.E.S.R
2007/2013 E PER IL PO 2014/2020**

Tabella E



REGIONE BASILICATA

STANZIAMENTI DA ISCRIVERE PER IL PROGRAMMA OPERATIVO F.E.S.R 2007/2013 E PER IL PO 2014/2020

Missione Programma	Previsioni 2015 €	Previsioni 2016 €	Previsioni 2017 €
01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo			
11 Altri servizi generali	6.250.323,33	0,00	0,00
Totale Missione 01	6.250.323,33	0,00	0,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	4.732.754,14	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.733.373,94	0,00	0,00
Totale Missione 05	6.466.128,08	0,00	0,00
07 Turismo			
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	23.820.690,85	0,00	0,00
Totale Missione 07	23.820.690,85	0,00	0,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
01 Urbanistica e assetto del territorio	252.635,02	0,00	0,00
Totale Missione 08	252.635,02	0,00	0,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
01 Difesa del suolo	5.324.393,49	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.585.823,15	0,00	0,00
03 Rifiuti	8.057.978,91	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	15.381.698,68	0,00	0,00
Totale Missione 09	35.349.894,23	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità			
04 Altre modalità di trasporto	1.841.077,47	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	13.177.318,15	0,00	0,00
Totale Missione 10	15.018.395,62	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1.497.814,07	0,00	0,00
Totale Missione 12	1.497.814,07	0,00	0,00

Tabella E



REGIONE BASILICATA

STANZIAMENTI DA ISCRIVERE PER IL PROGRAMMA OPERATIVO F.E.S.R 2007/2013 E PER IL PO 2014/2020

Missione Programma	Previsioni 2015 €	Previsioni 2016 €	Previsioni 2017 €
14 Sviluppo economico e competitività			
01 Industria, PMI e Artigianato	14.734.447,61	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	9.337.704,10	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	67.534.554,24	0,00	0,00
Totale Missione 14	91.606.705,95	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
01 Fonti energetiche	2.617.126,62	0,00	0,00
Totale Missione 17	2.617.126,62	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali			
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	777.499,99	0,00	0,00
Totale Missione 19	777.499,99	0,00	0,00
TOTALE TABELLA E	183.657.213,76	0,00	0,00



Tabella F

REGIONE BASILICATA

**STANZIAMENTI DA ISCRIVERE PER IL
PROGRAMMA OPERATIVO F.S.E.
2007/2013 E PER IL PO 2014/2020**

Tabella F



REGIONE BASILICATA

STANZIAMENTI DA ISCRIVERE PER IL PROGRAMMA OPERATIVO F.S.E. 2007/2013 E PER IL PO 2014/2020

Missione Programma	Previsioni 2015 €	Previsioni 2016 €	Previsioni 2017 €
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	5.885.147,90	1.295.091,46	1.676.097,49
02 Formazione professionale	41.805.726,61	3.758.802,37	4.873.320,38
03 Sostegno all'occupazione	34.459.939,89	9.989.740,22	19.579.501,97
Totale Missione 15	82.150.814,40	15.043.634,05	26.128.919,84
TOTALE TABELLA F	82.150.814,40	15.043.634,05	26.128.919,84



Tabella G

REGIONE BASILICATA

STANZIAMENTI DA ISCRIVERE PER IL PROGRAMMA ITALIANO DEL F.E.P.2007/2013

Tabella G



REGIONE BASILICATA
STANZIAMENTI DA ISCRIVERE PER IL PROGRAMMA ITALIANO DEL F.E.P.2007/2013

Missione Programma	Previsioni 2015 €	Previsioni 2016 €	Previsioni 2017 €
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
02 Caccia e pesca	3.677.350,00	0,00	0,00
Totale Missione 16	3.677.350,00	0,00	0,00
TOTALE TABELLA G	3.677.350,00	0,00	0,00

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Canone annuo	€	78,00
Fascicolo singolo	€	3,00
Fascicolo arretrato	€	6,00
Fascicolo straordinario	€	8,00
Codice annuale Leggi Regionali	€	8,00

L'importo del canone, deve essere versato esclusivamente sul c/c postale n. 12119855 intestato a Regione Basilicata-B.U.R. - Via V. Verrastro, 4 - 85100 Potenza.

L'abbonamento decorre dal momento dell'inserimento del nominativo nell'apposito elenco abbonati, previa esibizione alla redazione del B.U.R. (recapito a mano o via posta) della ricevuta di pagamento.

I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003.

Ogni abbonato al B.U.R., fornito di relativa password, potrà accedere alla consultazione completa di parte I e II diffusa sulla rete internet all'indirizzo www.basilicata.it

L'accesso rimane gratuito limitatamente alla parte I.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Con decorrenza 1 Gennaio 2002 la tariffa applicata per la pubblicazione di avvisi sul Bollettino Ufficiale è fissata in € 2,00 per ogni rigo o frazione di rigo più € 16,00 di diritto fisso (DGR n. 2415 del 19 novembre 2001).

Non si darà corso alle inserzioni prive dell'attestato di versamento.

Gli avvisi possono essere trasmessi alla redazione del Bollettino Ufficiale mediante posta elettronica all'indirizzo e-mail : bur@regione.basilicata.it fermo restando l'obbligo per gli inserzionisti, di inoltrare l'originale del testo per posta o a mano almeno otto giorni prima della data di uscita del fascicolo pubblicato, di norma, nei giorni 1 e 16 di ogni mese.

DONATO PACE - *Direttore responsabile*

e-mail: bur@regione.basilicata.it

Tipolitografia di OLITA R. & C. s.a.s. - Potenza - Tel. (0971) 52123-55462